Luigi Benatti

Vertenza con l'Impresa Saganini

Cartoleria "ROMA" di M. Olivotto - Via L. Caro, 63 - Roma - Tel. 35-867.

26 sett. £ 500
8 ott. - " 300
22 ott. " 500
£ 1300

Vertenza tra
il sig. Luigi Benatti
e
la Ditta Paganini
di Ostiglia

8 dicembre 38
£ 1000

Consegnate le carte a Volta
il 26 sett. 38
Ricevute £ 500

Stesa la dichiarazione Manara
il 8 ottobre 38
ricevute £ 300

21 ottobre Stesa lettera al Impresa Paganini £ 500

Ascenza 17 sett. 78

Egregio Benatti,

Qui, ad Assenza di Brenzone, trovo una lettera di Moi con acclusa una lettera del conn. Baraldi (testo defunto?), una copia della dichiarazione del mediatore Ghisi, e una copia del famoso contratto.

Come prevedevo il contratto stabilisce che la vendita è stata fatta alla società Manara e Benatti, ~~[illegible]~~ ~~29 maggio~~ cioè quando

era in viaggio la sua lettera 20 maggio, nella quale ella diceva di entrare in società con Manara.

Dunque Paganini in giudizio potrà sostenere che al momento della vendita

---

società di fatto per la quale ha firmato il solo Manara.

Noi dovremo dimostrare in giudizio che Manara ~~ha~~ ~~esorbi~~ era socio

per la sola gestione, che non poteva impegnare il socio di gestione nella compra dell'autocarro, e che la dilazione nel pagamento delle residue 60.000 era una speciale agevolazione concessa dal Paganini al Manara e alla quale il Benatti rimase estraneo, convinto come era che il Manara

potesse versare l'altra metà.

Le ho già scritto come io ~~[illegible]~~ sia dubbioso circa la ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ possibilità di fare una dimostrazione così limpida e convincente da persuadere il giudice a non tener conto ~~[illegible]~~ del contratto scritto. E perciò restano le conclusioni che le ho scritte.

Io resterò qui qualche giorno ancora, ma da martedì in avanti sarò a Volta Mantovana

Volta, 14 sett. 38

Egregio Benatti,

Con qualche ritardo (sono stato in Piemonte, in Francia e a Roma) ho esaminato ~~attentamente~~ il suo caso al lume delle lettere che Ella mi ha date e degli appunti che mi ha fornito. In sostanza due sono le ~~posizioni~~ tesi in contrasto. Basterà precisarle per dedurne le diverse conseguenze giuridiche.

~~Tesi Benatti~~ Prima tesi:

Benatti ~~costituisce~~ si associa a Manara per la gestione di un autocarro. Convengono ~~di sborsare~~ di assumere ciascuno metà del prezzo dell'autocarro, e ~~di~~ poi di gestirlo in comune dividendo in perfetta metà gli utili netti. Però al ~~al~~ momento dell'acquisto mentre il Benatti sborsa la metà del prezzo convenuta ~~che si è afferma~~, il Manara non ha i mezzi per farlo. E allora il venditore dell'autocarro, sig. Paganini, conviene col Manara ~~che~~ di ~~ri~~ riscuotere ~~la~~ ~~sua~~ l'altra metà del prezzo ~~in un tempo~~ con una lunga dilazione

che permetta al Manara di pagare il suo debito con la sua quota di utili di gestione.

Da ciò due rapporti: un rapporto Benatti - Manara, e un altro rapporto Manara - Paganini.

~~Sul primo~~ Il primo è un rapporto di gestione che per il momento non interessa. Il secondo è un rapporto tra venditore e uno dei compratori per il quale Paganini ~~ha~~ ~~di~~ ~~ha~~ ~~acquisto~~ un credito diretto verso Manara ~~e questo~~ ~~un diritto di l'obbligo di un obbligo con il quale ha~~ che si è assunto personalmente ~~di il quale però può giovarsi della~~ di pagare il suo debito con la sua quota di utili d'esercizio ~~dilazione concessa dilazione al pagamento~~.

Prevalendo questa tesi, ~~consegue che~~ il Benatti deve considerarsi estraneo al rapporto Paganini - Manara, e può sostenere che spetta al Paginini farsi pagare l'altra metà del prezzo ~~del~~ ~~[illegible]~~ dal Manara, e se quest'ultimo rimarrà inadempiente rientrare nella proprietà di

metà del camions, che diventerà così proprietà di Benatti - Pagannini.

Seconda tesi.

Pagannini vende il suo autocarro alla società di fatto Benatti - Mamara. Mamara quando tratta con lui e si accorda per l'acquisto agisce in nome suo e del suo socio di gestione Benatti. Perciò Pagannini vende ai due soci Mamara e Benatti e conviene con loro, congiuntamente di accettare come acconto la metà del prezzo sborsata dal Benatti e di dilazionare il pagamento dell'altra metà al fine che i due soci possano farlo comodamente con gli utili della gestione sociale. Da ciò consegue che Pagannini addebita la metà del prezzo non ancora pagato alla Società di fatto Benatti - Mamara, e chiede alla Società il

~~residuo~~ pagamento delle residue lire 60.000.

Prevalendo questa tesi non rimarrebbe al Benatti che di ~~chiamare~~ rivolgersi al suo socio Manara per recupare da lui quello che egli sarà chiamato a dare, per conto sociale, ~~al~~ al venditore dell'autocarro.

~~Posta così la questione non è il caso per ora di esaminare~~

Quale delle due tesi ha probabilità di prevalere davanti al magistrato?

~~La seconda~~ Non bisogna dissimularsi che la seconda tesi ha per sè ~~la~~ il favore di ~~sembrare~~ apparire meno ~~facile~~, ~~e non~~ complicata ~~logica, [illegible]~~. ~~Un venditore si e di uso comune~~ vede ~~giungere~~ proporre un acquisto da un tale che si dice socio di ~~un altro. Niente di più naturale che esso questo venditore reputi di trattare con una società~~

Bisogna premettere che in una lettera
giudiziaria il Paganini esibirà certamente
il contratto di vendita dell'autocarro,
contratto che risulta firmato da lui e
da Manara. Naturalmente il contratto
dirà che Manara acquista per sè
e per il suo socio, cioè che chi acqui-
sta è la società di fatto Benetti-Manara.
Anche il Manara, quando sarà chiamato in causa,
confermerà sostanzialmente le pattuizioni
del contratto che, a detta del Paganini,
erano del tutto conformi agli usi del-
l'ambiente e del momento.
Di più Paganini esibirà la lettera
Benetti del 20 maggio nella quale
si legge: « Ho impegno di entrare in
società col Manara mediante il versa-
mento di £ 60.000 oggi effettuato » e natu-
ralmente sosterrà che in quella
lettera Benetti gli confermava di
essere socio (e socio in termine generale e
socio per la sola gestione) di Manara, talchè
l'acquisto rimaneva un acquisto
di carattere sociale.
Di fronte a questa posizione
del Paganini - che è indubbiamente forte -

a noi incomberà l'onere della prova contraria. ~~Ed~~ Tale prova dovrà ~~dimostrare~~ persuadere il giudice che Paganini nello stipulare il contratto perchè sapeva ~~che~~ da informazioni precedenti ~~vendeva~~ ora in malafede ~~metà~~ che la società Benatti-Manara si riferiva al solo esercizio ed escludeva l'acquisto della macchina, ~~dove~~ nel quale acquisto ciascun socio si impegnava ~~verso~~ soltanto per la sua quota.

Noi potremo agevolmente provare ~~Ci sono~~ le conversazioni di Ostiglia col Manara col Giulio Paganini e con il ~~e la di~~ ~~chiarazione del~~ mediatore. ~~altri~~ Ma tutto ciò dovrebbe ~~risultare~~ ~~dalla~~ ~~lettera~~ ~~essere~~ dovremo poi provare che tutto ciò è stato portato a conoscenza del Paganini allora residente in Africa. C'è la lettera 1° maggio 37 inviata per mezzo di Rigotto, ma l'originale della lettera è in mano al Paganini che può non produrla. E tale lettera ~~è più un appello alla lealtà del Paganini che~~ è ~~[illegible]~~ così chiara ed esplicita circa questo punto sostanziale: essere ~~da dimostrare che~~ il Benatti ~~pagava la sua metà e~~ deciso ad escludere ogni suo carattere di socio nell'acquisto della macchina?

Un secondo ordine di prove ~~si~~ si può ricavare dalla lettera 11 settembre 37 del procuratore della Ditta, e Bonzanini. Egli propone

di sostituire al Manara (che non dispone della somma) per la sua metà di proprietà della macchina) certo Scarpolini, rivelatosi peggiore del primo. Però la frase "a tutela degli interessi del sig. Paganini e di quelli di lei" può essere interpretata in due modi. Essa significa che, essendoci un rapporto Paganini-Manara per il quale succesSo dal primo al secondo, è interesse del Paganini di trovare un debitore più serio; ovvero semplicemente vuole dire che è interesse della società come del Paganini di trovare un modo che meglio e più rapidamente renda possibile il pagamento del residuo prezzo sempre addebitato alla società di fatto. Lettera, dunque, non decisiva per la dimostrazione che dobbiamo fare.

Poichè – di fronte al contratto che esibirà il Paganini e ~~che~~ ~~[illegible]~~ di cui si può immaginare il tenore – l'onere della prova tocca al Benatti, io non mi dissimulo la delicatezza del compito e la incertezza del risultato.

Forse sono troppo pessimista, ma il compito dell'amico è di fare anche la parte del diavolo e di lumeggiare le difficoltà ~~senza~~ da superare.

Per mio conto se una soluzione transattiva è ancora possibile io ~~prop~~ consiglierei di tentarla. Che se proprio fosse impossibile ~~una~~ un amichevole componimento io consiglierei, dopo aver dichiarato di non dovere affatto le 60.000 per il residuo

prezzo della macchina, attendere
dal Pagamini l'inizio dell'
offensiva ~~legale~~ giudiziaria.

Cari

Gabinetto Dentistico Benatti

Corso Vitt. Em., 30 - Ostiglia - Corso Vitt. Em., 30

Eccellenza Bonanni

li 8 Nov. 1938 -

- Roma -

Alla presente unisco copia delle due risposte avute dai fratelli Paganini.

Come vede, essi non modificano la loro tesi ed il loro atteggiamento. "Io sono socio di fatto, perché Manara avrebbe firmato (se pure avrà firmato?!) un contratto impegnando anche la mia persona, e perché da due brani di lettera scritta quando non potevo supporre, neppure lontanamente, l'ignobile tranello - io qualificavo il Manara socio in modo generico."

La prego di esaminare attentamente le due lettere e di suggerirmi la condotta che devo adottare, e specialmente esaminare se non fosse il caso, (visto che mi impongono un termine) di attendere in modo che fossero loro a divenire attori.

Io sono profano, ma penso che la parte di convenuto mi converrebbe. Comunque io farò solamente quello che Lei mi suggerirà.

Si è ripetutamente presentato a me il Manara e purtroppo ho constatato che il suo atteggiamento nei riguardi della dichiarazione non è stato disinteressato. Ma pazienza, - purché non compia qualcosa di analogo a vantaggio degli avversari, ritengo che

sia sempre un documento di notevole importanza.

In una delle sue comparse a casa mia mi ha anche confessato che il contratto verbale di compravendita della macchina, è stato fatto per £. 110.000 = e non 120 - e fu al momento di telegrafarmi che Paganini disse: «Telegrafiamo a Benatti 120 mila, tanto tu (Manara) pagherai la tua metà 55 mila, e poi se le cose andassero poco bene ridurrò a 50 mila la tua parte.»

Alla contrattazione definita in £. 110 mila afferma Manara che erano presenti artisti che possono testimoniare; - quanto al discorsetto di telegrafarmi 120 mila, sentire che Paganini lo abbia fatto a quattr'occhi col Manara.

Le riferisco la cosa perchè se ritiene che abbia importanza potrei tentare di raccogliere per mezzo di dichiarazione scritta qualche testimonianza.

L'assemblea della Associazione Stomato-Odontologica che doveva aver luogo il 6 corr. è stata rinviata all'8 dicembre p.v. Io vi parteciperò sicuramente e così mi recherò da lei per l'ulteriore esame della questione.

Grazie vivissime per tanto e distinti ossequi dal

Suo Devot.mo

Vigo Benatti

A Sua Eccellenza l'On.

Avv.to Ivanoe Bonomi

Piazza della Libertà 4

-Roma-

(Per favore)

Roma, 15 novem. 38

Egregio Benetti,

Faccio seguito alla mia lettera di ieri, inviatole a mezzo di Moi.

Le informazioni sull'ambiente giudiziario dell'Asmara sono poco incoraggianti. Non saprei a quale legale affidare la trattazione della causa. Fra i legali che si sono portati laggiù vi sono parecchi avventurieri della cui serietà e onestà non si può essere tranquilli. Se la scelta dovesse per errore cadere su uno di costoro, le sorti della causa sarebbero certo compromesse.

Per questa ragione credo proprio che occorra prendere noi l'offensiva e radicare la causa a Mantova, in modo che se gli avversari vorranno citarla all'Asmara, trovino già a Mantova

una causa promossa preventivamente ~~così come dice~~ che dovrà ~~essere~~ assorbire ~~la seconda~~ quella promossa più tardi dagli avversari.

Se Ella aderisce alla mia idea, io farei subito una citazione, citando la Ditta Paganini e il sig. Manara che credo sia domiciliato ad Ostiglia davanti il Tribunale di Mantova per far dichiarare sopratutto che non esiste una società di fatto per la ~~vendita~~ compra dell'autocarro e che il Paganini ~~ha~~ ha, per la metà prezzo, un rapporto col Manara e non con lei.

Mi telegrafi il suo benestare

nella giornata di domani martedì 15 novembre. Lo stenderò la citazione e la manderò allo studio dell'avv. comm. Umberto Mantovani di Mantova (Via Chiassi 61) perchè provveda come procuratore ~~del~~ inscritto nel Foro di Mantova a notificarla. Ella dovrà, dal 17 in avanti, andare a Mantova nello studio Mantovani per firmare la delega in calce alla citazione.

Vorrei poter notificare la citazione intorno al 20 corr. per giungere prima di ogni eventuale azione del Paganini.

una causa promossa preventivamente ~~così come dice~~ che dovrà ~~essere~~ assorbire ~~la seconda~~ quella promossa più tardi dagli avversari.

Se Ella aderisce alla mia idea, io farei subito una citazione, citando la Ditta Paganini e il sig. Manara che credo sia domiciliato ad Ostiglia davanti il Tribunale di Mantova per far dichiarare sopratutto che non esiste una società di fatto per la ~~vendita~~ compra dell'autocarro e che il Paganini ~~ha~~ ha, per la metà prezzo, un rapporto col Manara e non con lei.

Mi telegrafi il suo benestare

Dichiarazione Manara

Manara ..... del

nato ..... domiciliato

~~[illegible]~~ sotto il vincolo del giura-
mento dichiara e afferma
quanto segue:

1° ~~E~~ ~~Egli~~ Io convenni col sig.
Luigi Benatti di Ostiglia, ~~nella~~
~~primavera del~~ nell'aprile 1937,
di gestire in comune un
autocarro ~~che sarebbe stato~~
da acquistarsi dalla Ditta
Fratelli Paganini di Ostiglia,
la quale Ditta lo metteva
a disposizione degli acquirenti
~~in Afr~~ nell'Africa Italiana
dove essa aveva ~~la~~ ~~[illegible]~~ la sua
azienda. ~~L'acquisto~~ Si convenne

che l'acquisto si sarebbe fatto ~~in [illegible] per metà~~ per metà dal Benatti e per metà dal Manara, dopo di che ~~il~~ l'autocarro di proprietà comune sarebbe stato gestito dai ~~soci~~ signori Manara e Benatti, ~~[illegible]~~, restando limitata la loro società alla sola gestione dell'autocarro ~~di prop~~

2°- Che recatomi ~~egli [illegible]~~ a Decamerè, dopo questi precisi accordi, io non si trovai in grado di ~~pag~~ versare subito alla Ditta Paganini la metà della somma pattuita per l'acquisto, così

come invece aveva fatto il Benatti, che infatti versò al sig. Giulio Paganini in Ostiglia la sua quota di £ 60.000. Fu allora che il sig. Francesco Paganini mi propose ~~sul~~ ad ~~esso Manara~~ il pagamento differito della ~~mia~~ ~~quota~~ metà, mediante prelievi ~~sull~~ sulla parte a me spettante degli utili di gestione dell'autocarro. ~~Il sistema~~ ~~congegno~~ Il congegno non era nuovo, avendo ~~il Manara~~ io stesso già ~~in corso un~~ pagato con questo sistema la mia quota di acquisto di un altro autocarro, acquistato pure dalla Ditta Paganini insieme con un cognato del Paganini stesso certo sig. Ferrari.

3 - Più tardi, e quando ~~l'[illegible]~~ ~~del~~ la gestione dell'autocarro era già in corso, ~~[illegible]~~ io Manara venni invitato a firmare un contratto di compra-vendita dell'autocarro, contratto ~~che~~ al quale, per ragioni di comodo, venne ~~da~~ assegnata dal Paganini la data ~~[illegible]~~ ~~del~~ ~~[illegible]~~ di parecchio anteriore e cioè - come vedo ora da una copia di detto contratto - del 29 maggio 1937 XV. Dalla lettura di detta copia di contratto si rileva che ~~si intende~~ il Paganini, per i propri fini, ha inteso far figurare come aquirenti la società di fatto Benatti e Manara. Io ~~ho firmato~~ posso

avere firmato una tale carta senza darvi alcuna importanza credendo, ~~che~~ ~~[illegible]~~ ~~che~~, in buona fede, che essa consacrasse gli ~~[illegible]~~ ~~patti già~~ accordi già intervenuti, e non preordinasse un'insidia ai danni del Benetti. Ma io Manara ~~debbo~~ posso affermare che non esisteva alcuna società di fatto ~~[illegible]~~ per l'acquisto dell'autocarro, Benetti-Manara ciascuno dei due acquirenti, che doveva versare al Paganini la sua ~~[illegible]~~ quota, e che la dilazione concessa per il pagamento della mia quota ~~era~~ costituiva una particolare pattuizione fra me e la Ditta Paganini, alla

quale il Benatti era del tutto estraneo. Colà infatti erano stati i precisi ~~Questi erano~~ gli accordi intervenuti fra me e il Paganini a Decamere, accordi conformi in tutto a quanto si era convenuto ad Ostiglia fra me e il Benatti. Perciò io non potevo affatto impegnare il Benatti anche per la mia quota, nè firmare per una inesistente società ~~di fatto~~ a quirente Benatti. Manara.

4 - Più tardi io sono stato chiamato dal sig. Francesco Paganini il quale mi pregò di lasciare ~~l'auto~~ la mia parte di autocarro ~~comprato~~ ~~di~~

comprato insieme al
Benatti, e di ~~[illegible]~~ portarmi
invece ~~la~~ sull'autocarro
~~di cui [illegible] già detto~~
comprato da me e dal
sig. Ferrari cognato del Paga-
nini. Poiché io avevo
già pagata la mia quota
di acquisto di tale autocarro
io dovevo, per vivo desiderio del Paganini, pagare, con miei utili
di gestione, ~~pagare~~ secondo il desiderio del Paganini l'altra
metà ~~[illegible]~~ gravante sul Ferrari e così
~~[illegible]~~ entrare in piena
proprietà di tutto l'autocarro.
Io ~~feci osservare~~ naturalmente ricordai i miei
impegni col Benatti, ma
il sig. Paganini ~~[illegible]~~
~~con ciò il carattere di un~~
~~[illegible]~~ mi fece osservare che
io ero impegnato direttamente verso
di lui per il pagamento

della metà dell'anticarro Manara - Benatti, talchè egli aveva piena facoltà di liberarmi dal mio impegno. Quanto agli interessi del Benatti egli li avrebbe tutelati mettendo al mio posto certo Scarpollini il quale avrebbe potuto diventare socio di gestione col Benatti.

~~E ciò fu fatto dandone avviso al Benatti.~~

~~Nota~~ E ciò fu fatto ~~dandone~~ provvedendo il Paganini, a cose concluse, a darne avviso al Benatti.

Ostiglia 26 - ottobre - 1938

Egregio Sig.r Benatti

Ostiglia

In riferimento alla stimata sua racc. in data 25 u.s ci pregiamo significarle che non possiamo aderire alle sue richieste dato che il contratto è stato fatto e perfezionato presso la Sede di Decamerè la quale è regolarmente inscritta al C.P.E.C. dell'Asmara.

Consigliamo quindi di rivolgersi colà

Distinti saluti

- Giulio Paganini -

Decamerè 2 - nov. 1938

Sig.r Luigi Benatti -

Ostiglia

In riscontro alla Vs. del 25 ottobre u.s. non possiamo che riferirci al contenuto delle nostre e colloqui precedenti tra noi intercorsi, che non possono essere modificati dall'esame dei vs. legali -

Pertanto teniamo a confermarvi:

I° Che voi avete acquistato in società di fatto col Sig.r Manara Riccardo un autocarro O.M. N 200 di cantiere di 1(s) proprietà per il prezzo di £ 120.000 (centoventimila) delle quali £ 60000 (sessantamila) pagate all'atto dell'acquisto e la rimanenza « da estinguersi coll'eventuale

lavoro che svolgerà l'autocarro anzidetto presso la Ditta Pagannini nella quale rimane ingaggiato >>

II/ Che il termine massimo stabilito per l'integrale pagamento del prezzo era il 31 Dicembre 1937 -

III/ Che il regolare contratto di compravendita, stipulato a Decamerì il 29-5-1937 porta la firma del Vostro socio Sig.r Manara Riccardo, tanto in nome proprio, quanto in Vostro nome e conto nella espressa qualità di socio -

Ed in conseguenza non è assolutamente quanto oggi voi pretendereste affermare circa il contratto stesso in quanto il Manara, ripetiamo, è stato sempre sin dalla stipula(zione) del contratto cennato (zio) di compravendita, Vostro socio di fatto nella comproprietà dell'autocarro.

D'altronde non concepiamo come sarebbe stato possibile vendere l'autocarro stesso metà a voi e metà al Manara

A conferma di quanto sopra dove occorresse, sta la Vostra lettera del 4 maggio 1937 il cui contenuto forse avete dimenticato e che trova esattamente così:

<< Il tuo antista Manara, che parte stassera per Decamerì, mi ha proposto di fare in società per la compera di un autocarro che dovrebbe lavorare per conto della sua Ditta >>

<< Io ho aderito alla proposta, perchè descrivono il Manara

come ottimo autista ecc ecc.
Esiste poi vof. lettera del 20-5-937 nella quale dite -
Faccio seguito al mio telegramma per confermarvi l'acquisto dell'autocarro in società col Manara versandovi in contanti £ 60000 -
Pertanto è superfluo ogni vof commento come è fuori posto ogni vof. tergiversazione circa l'essenza giuridica del rapporto instauratosi nei riguardi vof e del Manara.
Circa quanto occorso nei riguardi dello Karpolini dobbiamo farvi notare che noi non siamo minimamente intervenuti nel rapporto, ma abbiamo soltanto a richiesta del vof. procuratore espresso parere sulla moralità dello Karpolini, che era stato autista alle vof. dipendenze.
Di conseguenza la sostituzione del Manara con lo Karpolini è stata da voi voluta ed effettuata, tramite il vof. Procuratore, per vof esclusiva convenienza -
Venuti a conoscenza che lo Karpolini, inopinatamente abbandonato l'autocarro si ~~est~~ eclissò, prestando la sua opera presso altra ditta della cosa siete stato informato immediatamente.
Non è affatto vero quindi, come pretendereste oggi, che noi abbiamo creduto conveniente liberare il Manara dai suoi obblighi relativi all'acquisto dell'autocarro, inquantochè, ripetiamo, la pretesa intromissione dello Karpolini non ci ha mai riguardato e non ci riguarda assolutamente, per cui ogni vof. eventuale azione riguarda la responsabilità solidale vof. e del Sig. Manara nell'ambito del cennato contratto di compravendita 29-5-937 -

Ciò posto allorchè lo Karpolini come detto abbandonò l'autocarro nel nof Campo, siete stato subito informato, onde mettervi in condizione di provvedere sollecitamente ad una risoluzione qualsiasi nel vof interesse, evitando gli inconvenienti della inoperosità dell'autocarro. E' strano quindi che tentiate di prendere spunto da questo per accollarci delle responsabilità che non possono assolutamente riguardarci.

Questi i fatti che sono sempre a vof. perfetta conoscenza, come l'inoperosità dell'autocarro che rimonta alla data in cui l'autocarro stesso è stato abbandonato dallo Karpolini.

Rimane quindi incontestabile il nof diritto a ripetere da voi e dal Manara in solido, il residuo ammontare del prezzo pattuito per l'autocarro stesso nonchè l'ammontare degli addebiti relativi per complessive £ 81636,60 (S. E. ed O) come da estratto conto del 23 settembre 1938 vistato ed approvato dal vof socio sig. Manara Riccardo.

Abbiamo momentaneamente soprassieduto ad ogni azione al riguardo, per speciali considerazioni sugli amichevoli rapporti fin'oggi intercorsi di fronte però al vof ingiustificabile comportamento siamo costretti, nof malgrado ad avvertirvi che ove il 20 corrente mese, insieme al Manara, oppure direttamente non provvediate farci avere il saldo di cui sopra, passeremo la pratica al nof legale per le azioni di conseguenza.

Tanto di dovevamo — distinti saluti

Francesco Paganini

21 ottobre 38

Alla Spett. Ditta Paganini £ 500

e per essa al sig. Francesco Paganini,

~~Dopo i tentativi per~~
~~un amichevole composizione~~

Dopo le conversazioni
dirette a trovare un terreno di
intesa per dirimere la questione
dell'autocarro O.M. H.200, ho dovuto
esaminare con i miei legali la
situazione che si è venuta creando
e che esige una pronta risoluzione.
Sta di fatto che io, avendo aderito
all'acquisto di metà di un autocarro,
~~Lire~~ ho versato alla sua Ditta
e precisamente a suo fratello Giulio
metà del prezzo richiesto da Lei
e cioè £ 60.000. Restava inteso
che l'altra metà doveva esser
versata dal sig. Manara, col quale
avrei gestito l'autocarro.
La Ditta Paganini, per accordi

intervenuti ~~costì~~ in Africa e
ai quali io sono rimasto
estraneo, ha creduto conveniente
di non ~~farsi pagare subito~~ richiedere subito la metà prezzo
dal Manara, ma di concordare
con lui che il pagamento
sarebbe ~~stato~~ verrebbe ~~[illegible]~~ effettuato
mano mano con ~~gli~~ la quota di utili di
esercizio spettanti al Manara stesso.
3- Più tardi cotesta Ditta, per sue
ragioni ~~sue~~ particolari; e ~~alle~~
~~delle quali io non ho avuto~~
~~notizia che a cose compiute~~
ha creduto ~~opportuno~~ conveniente di liberare
il Manara dai suoi obblighi
verso la Ditta ~~[illegible]~~ per il paga-
mento della metà dell'autocarro
e verso di me per ~~[illegible]~~ l'esercizio
dell'autocarro stesso, sostituendolo
con il sig. Scarpolini, persona
scelta, indicata e ingaggiata dalla

~~S.V.~~ ~~Più tardi~~ il sottoscritto intervenisse Ditta ~~stessa~~ senza che nella sostituzione.

Ancora più tardi la Ditta mi ha avvertito che lo Scarpolini aveva mancato alla fiducia ~~della Ditta~~ riposta in lui, talchè l'autocarro era ormai inoperoso ~~nelle~~ ~~rimesse~~ nei garages della Ditta stessa, che ~~lo~~ ~~aveva in consegna~~ allora fino ~~ne aveva~~ ~~lo aveva~~ ~~curata~~ ~~avuto in consegna~~ lo aveva avuto in consegna e ne aveva curata la gestione, ~~che sono stati~~ assodati in modo inoppugnabile.

Da tali fatti e da tale comportamento dell'Impresa Paganini è da trarre ~~risulta~~ la precisa ~~cons~~ constatazione che la Impresa predetta ~~la Ditta Paganini~~, ~~per la~~ ~~[illegible]~~ per l'avvenuto l'allontanamento dei sigg. Manara prima e Scarpolini dopo, ~~a~~ ~~con~~ ~~ai quali la~~ ha ~~inteso~~ ripreso ~~[illegible]~~ la proprietà della ~~[illegible]~~ metà dell'autocarro, talchè ~~[illegible]~~

~~oggi~~ ora detto autocarro è per metà proprietà dello scrivente e per metà proprietà della Ditta Paganini.

In tale situazione lo scrivente - che ha già subito notevoli danni - è nella necessità di ~~ottenere~~ conoscere ~~avere~~ ~~di~~ senza indugio, e cioè non più tardi dell'5 mese ~~della~~ ~~Ditta Paganini~~ quali sono le intenzioni della Ditta Paganini ~~circa~~ ~~la comproprietà~~ dell'autocarro ~~che non può senza~~ ~~e circa~~ ~~danno~~ circa ~~intorno~~ all'autocarro di proprietà comune, che non ~~può~~ certo ~~non potendo~~ ~~esso~~ rimanere ~~in un indefinita~~ ~~per un tempo indeterminato~~ ~~in perso~~ nella condizione nella quale si trova.

Mod. 30 - Teleg. 1938 - XVI

TELEGRAMMA

N. 84 di recapito - Rimesso al fattorino ad ore

Nulla è dovuto al fattorino pel recapito. Il latore rimette una

- ECCELLENZA BONOMI PIAZZA
LIBERTA 4 ROMA

Bollo dell'Uffic

Ct 4

INDICAZIONI DI URGENZA	
	Rice
	Pel circuito N. 111

...dente al te... dell'Europa ...i paesi estere... seguito da una

Nel teleg... ...ni, il primo numero dopo il nome del luogo d'origine ... telegramma, il secondo quello delle parole, gli altri la data, ...ti della presentazione.

VALERIO

Qualifica	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO
					Giorno e mese	Ore e minuti	

1005 OSTIGLIA , 139-19-15-1015

APPROVO SUGGERIMENTO PREGO ASSUMERE SUBITO INIZIATIVA POSDOMANI SARO MANTOVA COMM MANTOVANI OSSEQUI , BENATTI

Fatevi correntisti postali. PAGAMENTI E RISCOSSIONI IN TUTTE LE LOCALITÀ DEL REGNO - FRA CORRENTISTI I PAGAMENTI E LE RISCOSSIONI MEDIANTE POSTAGIRO, SONO ESEGUITI SENZA LIMITAZIONE DI SOMMA ED IN ESENZIONE DA QUALSIASI TASSA

Ord. 250 - 16-5-1938-XVI - Stab. Vallecchi, Firenze - Copie 3.000.000

Copie vel Citazione

Premesso che il richiedente sig. Luigi Benatti di Ostiglia ~~ebbe~~ concordò, nell'aprile 1937, ~~a concordo~~ con l'autista sig. Riccardo Manara pure di Ostiglia l'acquisto di un autocarro che ~~la~~ la Ditta dei fratelli Giulio e Francesco Paganini, pure di Ostiglia, intendeva vendere a Decamerè nell'Africa Italiana dove la predetta Ditta ~~aveva~~ aveva, come ha tuttora, ~~un esecutiva~~ una vasta azienda di trasporti;

che ~~la~~ l'accordo intervenuto fra il ~~sig.~~ Benatti e il Manara si riassumeva in questi termini: versamento di metà prezzo, e cioè ~~£~~ £ 60.000, che ciascuno parte doveva fare alla Ditta Paganini, gestione sociale dell'autocarro comperato ~~gestione che avrebbe~~

che sarebbe stato adibito ai servizi di trasporto affidati o concessi alla Ditta Paganini; la quale così avrebbe provveduto alla contabilità della gestione;

che, in conformità ai predetti accordi, il Benatti ~~sborso~~ versò subito al sig. Giulio Paganini in Ostiglia ~~la~~ la propria metà del prezzo convenuto, ~~fidandosi~~ con l'intesa che il Manara avrebbe, appena tornato in Africa, provveduto al versamento della sua metà;

che, invece, ~~la ditta~~ il sig. Francesco Paganini ~~[illegible]~~ consentì al Manara ~~di pagare~~ una notevole dilazione nel pagamento della sua quota di acquisto ~~acquisto con gli utili di gest~~ ~~acquisto con una notevole dilazione~~ ~~acquisto dell'antecedente~~ convenendo con lui che tale pagamento

sarebbe stato effettuato ~~man~~
~~mano che dal Manara avesse~~
~~realizzato utili di esercizio~~
dal Manara con la sua quota
di utili di esercizio, i quali
pertanto, man mano che si fossero verificati, sarebbero stati conteggiati
dal Paganini in conto quota
di acquisto;

che tale pattuizione fra il Paganini
e il Manara, alla quale il
Benatti è rimasto estraneo, ~~risulta~~
è ~~trova~~ confermata dal
~~e dai conti e dai redicenti della~~
~~Ditta Paganini e dal fatto che~~
~~inviati mensilmente alle due~~
~~parti che avevano acqu~~
~~parti acquirenti e dal~~ fatto che
il Paganini si sentì facoltizzato a ~~[illegible]~~ ~~all'inizio della~~
~~gestione di~~ suggerire ed attuare
proprio all'inizio della gestione sociale
la sostituzione dell'autista Manara
con altro autista, che poi risultò

non corrispondente alla fiducia in lui riposta;

che ~~mentre~~ ~~appena~~ ~~dopo~~ appena verificatasi ~~l'inerzia dell'un~~ una crisi nella gestione, ~~per~~ e quindi una assoluta ~~defi~~ assenza di utili, ~~il~~ la Ditta Paganini, ~~pretestando un p~~ riferendosi ad un preteso contratto che essa asserisce firmato dal Manara ~~per~~ a nome e per conto di una mai esistita società ~~che avrebbe dato~~ di fatto Benatti - Manara creata per l'aquisto dell'autocarro stesso, ha ~~intimato~~ richiesto al Benatti ~~il pagamento~~ in virtù di un preteso vincolo solidale il pagamento della quota di acquisto ~~del Manara~~ non versata dal Manara, ~~insieme ad altri addebiti relativi e così~~ ~~ammontare~~ e cioè £ 60.000, più altri ~~che~~ addebiti di gestione, ~~per un importo complessivo di £ 81.636~~

Tutto ciò premesso il sig. Luigi

Benatti citta il sig. Riccardo Manera e i sigg. Giulio e Francesco Pagannini in proprio e quali rappresentanti della Ditta Pagannini davanti al Tribunale di Mantova per ivi sentir dichiarare:

1° che l'acquisto dalla ~~Ditta~~ Pagannini dell'autocarro O. M. A. 200 venne fatto dai sigg. Luigi Benatti e Riccardo Manera ~~che~~ con l'espressa intesa che ciascuno versasse la metà del prezzo stabilito in £ 120.000, convenendosi che, dopo l'acquisto, i sigg. Benatti e Manera avrebbero gestito in società il predetto autocarro.

2° che fu in seguito a pattuizioni intervenute fra il sig. Francesco ~~Pagannini~~ e il sig. Riccardo Manera,

6

e alle quali il sig. Benetti è rimasto estraneo che la Ditta Tagarini consenta alla Manara una dilazione al suo pagamento e l'effettuazione del pagamento stesso mediante le sue quote di utili di esercizio;

2° che il Manara non fu mai autorizzato a firmare, a nome di una ~~società~~ asserita società di fatto Benetti-Manara un preteso contratto di acquisto il quale, se anche fosse esistente, non avrebbe perciò valore alcuno nei riguardi del Benetti.

In conseguenza ~~relativamente~~ di queste ~~dichiarazioni~~ dichiarazioni, giudicarsi che nulla più deve il sig. Luigi Benetti ~~al~~ per l'acquisto del

suindicato autocarro ai sigg. Giulio e Francesco Paganini, i quali debbono rivolgere le loro richieste unicamente al sig. Riccardo Manara in conformità agli accordi intervenuti con lui, all'infuori del Benatti stesso;

con riserva inoltre di pretendere dalla Ditta Paganini i danni derivanti dalla susseguita inattività dell'autocarro, e che saranno precisati nel corso del giudizio, con salvezza delle spese e onorari di causa.

Mantova 2I/II.I938 XVII°.=

Carissimo Ivanoe,

Avvocato Comm.re
UMBERTO MANTOVANI
Via Chiassi, 61 - MANTOVA

VERTENZA BENATTI = MANARA=PAGANINI:

Ho ricevuto la tua lettera e il memoriale; ma dopo averlo esaminato attentamente, ho avuto la sensazione che trattavasi di controversia grave e delicata e non mi sono sentito di stendere la citazione, che rimarrà l'atto fondamentale della causa, senza prima avere conferito col Cliente, molto più che avevi avuto la troppo grande cortesia di lasciarmi mano libera.

Ho visto il Benatti in due lunghi colloqui, mi sono fatto ampiamente spiegare come si erano svolte le cose, e ho potuto anche esaminare in profondità qualche documento essenziale della vertenza.

Ti espongo pertanto, come é mio dovere, da quali criteri e con quali finalità ho steso l'atto di citazione che ti invio in copia e che sarà notificato oggi, sperando di avere il tuo benestare dopo quello ottenuto dal Cliente.=

I) Sulla questione della competenza territoriale provvedono gli art.98=I04 C.P.C.; ma, siccome la sede della Società Flli Paganini é in Ostiglia, sorreggono, a mio parere, quella del Tribunale di Mantova anche gli art.90 e 9I C.P.C.=

2) La richiesta epistolare della Impresa Paganini

al Benatti per il pagamento di L.80.000 é talmente precisa e perentoria che giustifica pienamente il giudizio promosso dal nostro Cliente sotto l'aspetto del suo interesse (art.36 C.P.C.) a rendersi attore per ottenere le declaratorie precisate in citazione.=

3) Nel merito ho avuto la impressione che la tesi prospettata dal Benatti di non essere debitore solidale col Manara nei confronti della Società Paganini, relativamente all'obbligo del pagamento integrale dell'autocarro, sia molto debole.=

In effetto, sarebbe arduo contestare la natura commerciale dell'obbligazione assunta da Benatti e Manara nei confronti della impresa Paganini con l'atto di compravendita dell'autocarro, ammesso e non concesso che si possa contestare l'esistenza di una società di fatto trà di essi esistente al momento di tale compravendita.=

Ne deriva, in tale situazione di cose, la presunzione assoluta della solidarietà passiva dei compratori nei confronti della società venditrice per l'obbligo del pagamento integrale del prezzo di acquisto (art. 40 Cod.Comm.).=

E' vero che tale presunzione potrebbe forse essere contrastata dalla prova contraria. Ma come fornirla? Il Manara non é teste, ma parte in causa. Il mediatore

Ghisi non pare fosse presente al contratto di compra=
vendita che il Manara avrebbe firmato o anche solo
verbalmente concluso con i Paganini in A.O.I..

Non ho scartato definitivamente la tesi ed anzi
l'ho precisata senza equivoci di parole in citazione.
Ma,ripeto,mi sembra senza speranza di successo.=

Ho invece appuntato la più viva attenzione,sulla
impostazione di un'altra tesi defensionale che,a mio
fermo avviso,dovrebbe/ugualmente tutelare le giuste aspirazioni
del nostro Cliente.
Risulta già documentalmente e sembra, in ogni modo,si
possa anche provare per testi, che nel settembre 1937
la Società Paganini consentì al Manara la cessione
della sua quota di comproprietà dell'autocarro a terzi
senza alcuna eccezione ed anzi con il consenso del
Benatti.=

Essendo ne derivata, nel rapporto con la Società Paga=
nini, la sostituzione di un nuovo debitore all'antico
e la liberazione di questi,né é derivata contempora=
neamente,per effetto della novazione, la liberazione
del condebitore Benatti,se anche l'obbligazione sua
avesse avuto carattere solidale (art.1267 n.2 e 1277 C.C.).

In armonia a tali criteri ho concluso in citazione
perché il Tribunale dichiari inesistente(1a ipotesi)
quanto meno estinta (2a ipotesi) l'obbligazione del

Benatti per il pagamento della metà dell'autocarro dovuta dal Manara.

4) Ho, infine, ritenuto conveniente contrattaccare l'avversaria, e poiché sembra pacifico che la Società Paganini ha provveduto alla tenuta della contabilità relativa alla gestione dell'autocarro e alla riscossione dei noli spettanti a Manara e Benatti, ho chiesto che la Paganini sia condennata a rendere il conto della gestione a sensi degli art.319 e segg.C.P.C.= e cioé munito dei documenti giustificativi.

La nostra richiesta mi sembra giuridicamente impeccabile e, a parte l'utilità concreta che ne potrà o meno derivare per il Benatti, é indubbio che se, come credo, sarà accolta, costituirà un castigo di Dio per la Società Paganini, il castigo di tutti coloro che debbono dare dei rendiconti giudiziali documentati, senza essere in grado = per un motivo o per l'altro = di poterli fornire.=

Tali difficoltà dovrebbero forse indurre la Ditta Paganini a più miti pretese nei confronti del Benatti.

5) La causa che dovrà radicarsi il 14 Dicembre sarà, naturalmente, rinviata per istruttoria dopo la costituzione dei patroni delle parti.=

Nel frattempo avrai agio di orientarti al lume della più completa documentazione della vertenza e di pre-

disporre le difese del Cliente, che é preoccupatissimo e al quale non ho potuto in coscienza nascondere le difficoltà del compito che ti ha affidato.=

Spero, intanto, di avere il tuo benestare alla ci= tazione.

Il Cliente mi ha versato un primo fondo di L.500 per le spese che saranno non lievi.=

Sempre a tua disposizione per tutto quanto potrà interessarti. Ti saluto affettuosamente insieme a Sofia.

Umberto

AVV. COMM. UMBERTO MANTOVANI
VIA G. CHIASSI, 51 - TELEFONO 10-77
MANTOVA

Mantova, 30 dicembre 1978
XVI

Carissimo Franco,

nell'anno 1977 hai collaborato con me in una pratica riguardante il Comune di Valeggio, il cui esito definitivo è giunto soltanto oggi dopo cinque anni è stata liquidata la mia parcella. A saldo delle mie prestazioni ti prego di accettare le £ 500, che ti invio.

Ho visto ancora il G. Benatti
che venne da te nella settimana entrante.
Mi ha fornito documenti e ulteriori
chiarimenti. Ne parleremo al mo-
mento opportuno. –
Affettuosi saluti a te e Sofia.

Umberto –

LUIGI BENATTI
ODONTOIATRA
OSTIGLIA

2 dic. 1938 - XVII°

Eccellenza Bonomi

Roma

L'Avv.to Comm. Mantovani

le ha certamente scritto per informarla e illustrarle la citazione regolarmente avvenuta.

Le confermo la mia presenza a Roma per l'8 corr. e così mi recherò da lei per parlare e concertare gli sviluppi.

Grazie per tanto e distinti ossequi

Devot.mo

Luigi Benatti

Le do atto d'aver ricevute:

26 sett.	38	£ 500
8 ottobre	38	300
22 ottobre	38	500
8 dicembre		1000
		2300

£ 500 consegnate £ 500
all'avv. Mantovani

ESPOSTO PER PARERE:

Il Dr.Luigi Benatti di Ostiglia,nell'aprile 1937, entrava in rapporti con Manara Riccardo(in quel momento in Ostiglia e"padroncino"(1),alle dipenden_ ze della Ditta F.lli Paganini di Ostiglia)per l'_ acquisto di un autocarro.Devesi far presente che la Ditta Paganini,formata dai due fratelli Fran_ cesco e Giulio,aveva una concessione a Decamerè (A.O.I.),in dipendenza della quale riscuoteva dei proventi a percentuale sui viaggi compiuti appunto dai"padroncini"

Poichè in un prâmo periodo i trasporti rendeva_ no moltissimo,sia ai concessionari,sia ai padron_ cini,era stato lo stesso Giulio Paganini (rimasto sempre in Ostiglia,mentre il fratello Francesco era a Decamerè) a invogliare il Benatti,alla combi_ nazione col Manara,in un breve periodo in cui il Manara,trovavasi di ritorno ad Ostiglia.

Manara,in quel momento, in A.O.I.,aveva altro camion a metà con certo Ferrari di Revere,parente dei F.lli Paganini.

(1):

(1):"padroncini",si dicevano coloro,che avendo un proprio autocarro,eseguivano trasporti in A.O.I., su cui il concessionario esigeva la percentuale. Il concessionario era quello che entrava in rappor_ ti diretti,colla Intendenza,e riscuoteva i prezzi Trasporti.

Il concetto dell'accordo fra il Benatti e il Manara, nell'acquisto dell'autocarro, era nel senso che metà doveva essere acquista_ to dal Benatti e metà dal Manara, il quale af_ fermava di poter pagare in contanti, come era d'altra parte confermato per implicito, sia dalla circostanza delle buone informazioni della Ditta Paganini, sia dall'elemento pacifi_ co dell'altro autocarro, che già aveva, come già detto, in unione col Ferrari.

Di tutta la situazione, era a notizia Pa_ ganini Giulio di Ostiglia, e si ritiene di poter dare anche la prova di una sua conoscenza "diretta" attraverso certo Ghisi, mediatore dell'_ affare. In ogni caso, comunque, se anche non si potrà dimostrare detta conoscenza "diretta", si potrà attraverso il Ghisi dare la dimostra_ zione che il Paganini "doveva" sapere, avendo seguito le trattative.

Quanto al Manara, agli effetti di quella che possa essere la sua situazione in causa, su questo punto, come sul resto, vi è la dichiara_ zione giurata davanti al Notaio.

In un certo senso, la concessionaria aveva quin_ di l'obbligo di fornire di lavoro ai padroncini che restavano "ingaggiati", presso di Lei. La per_ centuale era trattenuta sul prezzo trasporto.

Il Manara intanto partiva per l'A.O.I.,avendo l'adesione del Benatti al contratto(adesione verbale);~~ma~~ tuttavia il Benatti,che prestava il suo affidamento, non tanto al Manara quanto ai F.lli Paganini,il I° Maggio I937, consegnava una lettera a certo Rigotto,in partenza per l'A.O.I,lettera diretta a Francesco Paganini.

Di questa lettera manca disgraziamente la copia.Essa pervenne alla Ditta Paganini il 7 Maggio,come risulta, per implicito, dalla corrispondenza della Ditta stessa.

Il Benatti afferma che in questa lettera, dovrebbero essere chiaramente indicati i termini della contrattazione.Stà di fatto che la Ditta Paganini,nella sua corrispondenza netra scrive solo un brano, che apparentemente suonerebbe favorevole alla sua tesi, di cui più oltre si dirà.

Intervenuto l'acquisto(verbale),dell'autocarro, da parte Manara, arrivava ad Ostiglia il telegramma I9 Maggio I937,firmato Manara,ma in realtà predispòsto dal Paganini Francesco,telegramma cui il Benatti rispondeva con altro telegramma 20 Maggio I937,operando contempo_ :

raneamente il versamento della somma di L.60.000, pari alla metà del prezzo di acquisto, dichiarato dal Manara.

Seguiva la lettera 20 Maggio 1937 del Benatti al Francesco Paganini, dove il mittente riconferma l'impegno a entrare in Società col Manara.

La sostanza del rapporto, secondo il Benatti, doveva esser questa: da un lato, un acquisto di camion, intervenuto in Società con versamento a contanti metà per parte; dall'altro una Società di gestione Benatti-Manara, di cui i profitti e le perdite dovevano essere divise a metà.

Nessun intendimento, invece, che anche l'acquisto del camion dovesse operarsi in Società, appunto in quanto, il concetto che ogni parte pagava senz'altro in contanti, escludeva di per sè ogni altro rapporto, che non fosse quello di una comproprietà.

Certo, nella lettera del 20 Maggio, il Benatti non chiarisce, se la sua entrata in Società col Manara dovesse essere Società di acquisto e gestione, oppure Società di sola gestione. Il Benatti, però, si richiama da un lato al testo della lettera rimessa a mezzo Rigotto, e di cui si è già parlato, dall'altro, attraverso l'accenno ai trapassi di intestazione, da rivedere, di ritenere come già in

intervento il saldo prezzo autocarro.

Secondo la dichiarazione giurata Manara, la quale a avuto conferma, in quanto asserito nel Gennaio I938 dal Rag.Bonzanini dipendente e Procuratore della Ditta Paganini,l'acquisto dell'autocarro fu fatto verbalmente:il Manara,nella sua dichiarazione giurata spiega come e perchè la Ditta Paganini abbia ora la possibilità di produrre il contratto, datato 29 Maggio I937, e firmato dal Manara.

Il Benatti,a miglior controllo di una gestione che avvenniva tanto lontano,su consiglio degli stessi Pagaganini,interessava il Rag.Bonzanini già ricordato,ma tuttavia senza che intervenisse una nomina del lo stesso a suo mandatario:era soltanto una forma di interessamento,anche dovuta ai rapporti di amicizia fra il Bonzanini e il Benatti.D'altro canto, il fatto stesso che il Bonzanini fosse dipendente e Procuratore della Paganini,veniva ad escludere forse anche la possibilità di un mandato, che lo poteva porre in contrasto, cogli interessi della Ditta stessa.E' quasi certo tuttavia e risul_

ta per implicito dall'ultima lettera della Dit_ o
ta Paganini,che quest'ultima, sèpratutto per
evitare le conseguenze di qualche affermazio_
ne imprudente contenuta nelle lettere Bonzanini
al Benatti,cercherà oggi di scindere,nel Rag.
Bonzanini,la duplice qualità di Procuratore del_
la Ditta Paganini e di mandatario del Benatti.
Stà di fatto che il Benatti cominciò a ricevere
dall'A.O.I,i varii estratti conto della gesti_
ne;i primi discretamente attivi,gli altri via
via peggiori:in questi estratti conto,non si
metteva, mai, nel passivo un residuo insoluto
prezzo macchina,in guisa chè il Benatti restava
senz'altro confermato nel concetto, che il Mana_
ra avesse regolarmente pagata la sua quota.
La vera contestazione inerente all'acquisto
dell'autocarro,insorse solo dopo la consegna
operata dal Bonzanini, a mani in Ostiglia,dell'_
estratto conto del Dicembre:stà di fatto, tuttavia,
che il Benatti,anche in precedenza, dovette, a
un certo punto, chiedere delle spiegazioni,in
quanto in lettere del Bonzanini vi è qualche ac_
cenno.
La corrispondenza fra il Bonzanini e il Benatti,
a un valore molto relativo sino alla lettera 11

settembre I937.

(si nota a questo punto,che buona parte di questa corrispondenza in originale e copia è stata tutta ricuperata,in quanto il Bonzanini,in una certa occasione la lasciava a Ostiglia in casa del Dr.Benatti:egualmente lasciava anche gli estratti conto e le pezze originalé della gestione Benatti-Manari,in guisa chè non si capisce come potrebbe ora la Ditta Paganini,se contestata nei risultati della gestione,ricostruirla).

Nella lettera 11 Settembre 1937 il Bonzanini,(parlando,sembra ,come dipendente e Procuratore della Ditta Paganini),da notizia al Benattidi una nuova situazione intervenuta, e già in atto, in virtù della quale il Manara aveva ceduto la sua metà di macchina a certo Scarpolin,essendo risultato che gli mancava il contante,onde far fronte alle obbligazioni derivanti all'acquisto.

Lo Scarpolin diventava così comproprietario della macchina a metà col Benatti,e socio di gestione del Benatti per il futuro.

La combinazione veniva prospettata in termini lunsighieri al Benatti chiedendogli una sana_

toria di posizione già in corso,alchè il Be_
natti non avendo altro da fare,aderiva con una
lettera di cui non si è copia,ma nella quale il
Benatti ricorda di essersi sostanzialmente ri_
messo di nuovo alla Ditta Paganini la quale
approvava e anzi aveva posto in essere questa
nuova situazione.
Intanto la gestione andava sempre peggiorando;
gli estratti conto diventavano passivi e veni_
va in Italia il Rag.Bonzanini che"a mano con_
segnava al Benatti l'estratto conto del Dicem_
bre I937,dove trovavasi la appostazione,asso_
lutamente nuova,delle lire 60.000,quale debito
insoluto di quota parte dell'acquisto della
~~casa~~carro.
Curiosissima la constatazione,che mentre l'_
estratto conto Ottobre-Novembre è intestato
Benatti-Scarpolini,quello di Dicembre,dove
si voleva far figurare la somma di lire 60?000
porta il nome Scarpolini,sostituito con quello
Manara.
Da notare ancora,che gli estratti conti ri_
masti a mani del Benatti,perchè lasciati dal
Rag.Bonzanini,non soltanto sono diversi da
quelli inviati dal Dr.Benatti,nel senso che /

essi viene segnata costantemente la ——————
appostazione di lire 60.000(e in un uno persino
quella di lire 120.000),ma sono diverse altresì
le cifre singole della gestione:dimostrazione que_
sta della poca serietà di tutta la gestione Pagani_
ni.
Intanto lo Scarpolini si rendeva indegno della
fiducia,incassava una bolletta trasporto indebi_
tamente dell'ammontare di L.16?000,ed era mandato
via,
In tal modo l'autocarro,che era rimasto sempre
intestato alla Ditta Paganini,ritornava in so_
stanza alla Ditta stessa,per una metà,e si arri_
vava in pratica,a una situazione,di comproprietà
Benatti-Paganini,salvo che la intestazione era
soltanto al nome della Ditta Paganini.
L'autocarro dopo la disavventura restava ino_
peroso e trovasi tuttora fermo,anche perchè come
risulta dalla corrispondenza si asseriva avesse
necessità di riparazioni notevoli.
Naturalmente lo stato di allarme arrecato al Benat_
ti,dall'estratto conto del Dicembre 37,dove si
smascherava ormai decisamente l'intendimento del_
la Ditta Paganini,di voler far ricadere le conse_
guenze della situazione dell'acquisto sul Benatti,

considerandolo socio di fatto nell'acquisto di un autocarro,operazione commerciale che implicava responsabilità solidale delle parti,importava tutta la successiva corrispondenza, di cui il Benatti teneva copia integrale.

Della esistenza del contratto sottoscritto dal Manara,figurativamente, il 29 Maggio I937,il Benatti aveva notizia solo attraverso la comunicazione fattagli della copia,in occasione di trattative fra le parti.

E' possibile provare,a dimostrazione,dei pasticci creati dalla Ditta Paganini,che quest'ultima arrivò fino al punto di far trasportare un attivo di lire 20.000, formato dal Manara, col proprio lavoro, e già conteggiato sul camion N.200(Benatti-Manara), sull'altro autocarro N.51,di comproprietà Manara-Ferrari.

Il Manara,avendo l'interesse,tacque:nello stesso senso tacque che l'acquisto era stato in realtà operato per la somma di L.II0.000,Fu per consiglio dei Paganini,che nel telegramma, fu quantificato in L.120.000 il prezzo di acquisto.

Si fa presente che il Manara,comunque, è persona di fede relativa,nel senso che non ci sarebbe niente di strano,che se oggi ha attestato il vero,essendo

disaccordo con la Ditta Paganini, potesse, in un domani aggiogarsi al carro della Ditta stessa.

Si domanda quanto segue:

1) Può ritenersi possibile la dimostrazione, che la Società Manara-Benatti, ebbe a formarsi soltanto per la gestione dell'autocarro e non per l'acquisto, colla conseguenza di liberare il Benatti, dall'obbligo di rispondere del mancato versamento da parte del Manara, delle lire 60.000, considerando tale situazione come un rapporto personale fra la Ditta Paganini e il Manara?.

2) Può ritenersi che la ditta Paganini, la quale ebbe ad attuare, per una propria comodità, e certo per avvantaggiare la situazione del proprio parente Ferrari, la sostizione di un autista come Manara, che in ultima analisi, deva gestioni attive, con altro autista come Scarpolin, che asserito onesto e capace, si dimostrò all'opposto disonesto e fannullone, debba rispondere, delle gestioni disastrose, del periodo Scarpolin, anche se, di fatto, vi fu una adesione forzata del Dr. Benatti alla sostituzione stessa?

Della gestione utile del Manara, nel periodo successivo alla sua estromissione, si potrebbe desumere una prova, attraverso le lettere del Bonzanini, da

una della quali risulta che in un certo momento il Manara,col suo lavoro, era riuscito a operare pressochè per intero il pagamento dell'altro au_ tocarro N.51).

B)Conviene che il Dr.Benatti agisca in via di azione,anche tenendo conto dell'attuale buo_ na disposizione del Manra,o è meglio attendere, la iniziativa altrui?

La questione avrebbe interesse anche agli effet_ ti della competenza,essendo evidente,attraver_ so le ultime lettera della Ditta,che la stessa cerca di trasportare la vertenza in A.O.I..Tutta_ via deve farsi presente,che almeno nel 37,non esisteva(ritiensi per certo),una Sede della Paganini in A.O.I.,ma solo una figliale a Decamerè; ciò desumesi anche dalle carte intestate del tem_ po, e dalla ricevuta rilasciata a Benatti, per le lire 50.000.

4)In ogni caso si ritiene che la Ditta Paganini, rendendosi attrice,possa trascinare la vertenza in A.O.I.?

5)Poichè si hanno nelle mani tutti gli elementi della gestione Paganini,non converebbe,ove si prendesse la iniziativa,mettere nell'imbarazzo la stessa Ditta Paganini,contestando anche i ri_

sultati della gestione, col conseguente vantaggio che questo contegno puo' avere, per la eventualità di una transazione?

6) Sarebbe possibile, e sopratutto sarebbe utile, e opportuno portare la azione in via penale, giovandosi all'uopo delle divergenze sussistenti fra gli estratti conto inviati al Benatti e quelli pervenuti, a mani Benatti, attraverso la "dimentianza", Bonzanini, svolgere una azione in via penale, giovandosi, altresì dell'intervenuto storno delle L.20000 dal conto dell'auto carro 200 (Benatti=Manara), al conto dell'autocarro, 51 (Manara=Ferrari), che è sicuramente provabile, attraverso una testimonianza di ex =impiegato, che lo opero'?

7) In ogni caso, cogli elementi in atti, è possibile ottenere la produzione in giudizio della lettera I/7/ Maggio I937, certamente "alle mani del Paganini, e, con opportuna richiesta in corso di causa?

8) Su quali basi si consiglierebbe una transazione, ove questa si presentasse come attuabile?

9) Si chiedono naturalmente anche tutti gli elementi di notizia, che possono essere utili ai fini della contestazione.

Postilla:

Fra i documenti, a mani Banatti, sono anche due estrat_
ti conto (Giugno e Luglio 37), che il Manara gli ha
consegnato, relativi all'automezzo 5I, in società Mana_
ra=Ferrari. Detti estratti conto, portano la somma di
L.63.330.35 il primo, di L.64/054/20, il secondo, nel_
la quale, a detta del Manara, L.60.000 rappresentereb_
bero il prezzo di quota acquisto della macchina Be_
natti=Manara.....dato che, in quel momento, egli as_
sumerebbe, di essere stato già a pareggio, col suo prez
zo di acquisto, della automezzo 5I. La circostanza potreb_
be essere confermata, per implicito, dalla lettera del
rag. Bonzanini, in cui, quest'ultimo, parecchio tempo do_
po, accennava al Benatti, che il Marana, aveva la pro_
prietà intera del 5I. Si potrebbe, cioè, pensare che det_
ta proprietà intera, si fosse formata, col'ulteriore la_
voro del Manara; nell'ulteriore periodo.
Ma non si possiede l'estratto conto precedante del Mag_
gio I937, per vedere se l'appostazione non esistesse
su quello, e il Manara, ripetesi, puo', in buona o male
fede, confondesse, essendo persona di dubbia fede.
Revere I5 Novembre I938 XVII E.F.

LUIGI BENATTI
ODONTOIATRA
OSTIGLIA

21 Dic. 1938

Eccellenza Bonomi

Roma

L'altro ieri è tornato da me il Rag. Bonzanini, per sentire se (dopo che avevo conferito con Lei) ero disposto a restituirgli certe corrispondenze.

Gli ho risposto di averne accennato a Lei; ma che Lei non trova proprio che sia il caso che noi "formiamo armi ai nostri avversari" – e tanto per non urtarlo, gli ho detto che, se credeva, poteva rivolgersi direttamente ai miei difensori giacchè tutte le carte inerenti alla sciagurata faccenda io le avevo consegnate a loro.

In realtà invece la corrispondenza che gli preme è a mie mani; ma va da se, che io senza un Suo ordine non gliela consegnerò, tanto più che non è difficile che in essa possa essere scoperta qualche frase che mi danneggerebbe.

Compio il dovere di avvisarla tempestivamente in modo che se il Bonzanini si rivolgesse a Lei, sappia come regolarsi.

Forse l'Avv.to Comm. Mantovani Le avrà già detto che il 14 corr. si è costituito solo Giulio Paganini; e che pertanto dovendo reiterare la citazione a

Francesco Paganini, che si trovava in Africa, è stata rinviata all'udienza del 1° febbraio.

Paganini Francesco arriverà a ostiglia oggi o domani.

Mi è grata l'occasione per porgerle i sensi della mia più devota gratitudine per quanto ha fatto per me, e per porgerle vivissimi auguri di ogni bene a Lei e Signora.

Devot.mo

Luigi Benetti





A Sua Eccellenza l'On.

Avv.to Ivanoe Bonomi

-Roma-

Piazza della Libertà 4

LUIGI BENATTI

Ostiglia,li 23 dicembre 1938 XVII

Egregio Signor
Avv.Ivance Bonomi
Piazza della Libertà 4
ROMA

BENATTI-PAGANINI

Il Sig.Benatti mi ha riferito che Voi non siete del parere di restituirmi la nota corrispondenza relativa alla gestione dell'autocarro ingaggiato presso la Ditta Paganini di Decamerè.Motivo: 1°) inopportunità di agevolare l'avversario; 2°) inutilità di restituzione dato che poi tutto l'incartamento verrà prodotto in Tribunale. (Testuali parole riportate dal Sig.Benatti).

A parte il fatto che mi si sta negando ciò che mi appartiene,non è possibile non rilevare il contrasto esistente fra le due ragioni.

Quando mi restituite le copie delle lettere da me scritte al Vostro Cliente,a Voi restano gli originali da me firmati; quando mi restituite gli originali delle lettere dal Sig.Benatti inviate a me,a Voi restano le copie delle stesse.- Che cosa vieta quindi la produzione dell'incartamento in Tribunale anche se avviene la restituzione della corrispondenza ?

Non resta in piedi che la prima ragione: inopportunità di agevolare l'avversario.Se con ciò intendete prospettare (cosa che non credo e che,del resto,nessun vantaggio può portare all'Impresa Paganini) la possibilità che io faccia sparire qualcuna delle lettere del Sig.Benatti,non avrete che da farmi firmare le copie che di tali lettere Vi restano.

Così stando le cose,se nonostante tutto crederete di trattenerVi la corrispondenza darete modo di pensare che,in Tribunale,non "tutto l'incartamento" volete che venga prodotto ...

Pertanto non dubito che vorrete disporre nel senso da me desiderato e,nell'attesa,Vi prego di accogliere i miei più distinti ossequi.

Bonzanini

Rag.Zito BONZANINI -Ostiglia-







Egregio Signor

Avv. IVANOE BONOMI

R O M A (Piazza della Libertà 4)

Rag.Zito Bonzanini

Ostiglia





Roma, 28 dicembre 1938

Egregio sig. Bonzanini

La professione di avvocato esige dei doveri verso il cliente che non si possono trasgredire. Ora è canone indiscusso che l'avvocato non comunichi in originale o in copia, mai prima del mezzogiorno ~~del giorno~~ prescritto dalla legge la quale tutela la lealtà del dibattito i documenti di qualsiasi altro che egli nell'interesse del suo rappresentato, intenda produrre in giudizio.

Per questo non mi è possibile aderire alla sua richiesta.

Con osservanza

notaio Barnabei Augusto

Asmara

Inviare per assegno

copia della procura rilasciata dalla ditta Giulio Francesco Paganini al rag. Zito Bonzanini

1936

Scritto posta aerea 28 dic. 78

Roma, 12 gennaio 1939

Egregio Benetti,

Rispondo con qualche ritardo alla sua lettera che mi reca così importanti notizie.

Io ritengo che il passo fatto dai Paganini significhi che c'è in loro la grave preoccupazione di perdere la causa e sopratutto di non poter dare quel resoconto che abbiamo chiesto. Se quei signori credessero di avere vittoria facile non farebbero proposte di accomodamento.

Bisogna, a mio avviso, saper resistere fino a condurli ad una soluzione favorevole. Perciò, senza scartare il proposto arbitrato, o meglio l'amichevole accomodamento, consiglierei di circoscriverlo entro limiti ben definiti.

Per esempio, la consiglierei di ottenere prima l'adesione su un punto di massima: i Paganini si impegnano a comprare la metà

dell'autocarro, già comprata da lei. Gli amichevoli compositori dovrebbero pertanto dire quale è il prezzo dell'autocarro ~~che~~ al quale deve farsi la cessione di quota. ~~Di tal modo, se anche il prezzo fosse stabilito alquanto basso,~~ più i Paganini dovrebbero impegnarsi a lasciar arbitrare il deficit di gestione, ~~le spese~~ che, se ben ricordo, sale ~~a circa 20~~ a qualche decina di migliaia di lire.

~~Oppure~~ [Meglio ancora poi se Ella ottenesse che i Paganini consentissero a restituirle le 60 mila lire, restando proprietari dell'autocarro, limitando l'ufficio degli arbitri alla sola definizione del deficit di gestione.

~~Quanto alla solidità o meno delle sue~~ Quanto all'esito della causa debbo ripeterle ciò che le ho detto. Molto dipende dall'apprezzamento che il giudice farà delle prove che noi ~~faremo~~ addurremo ~~del nostro appunto~~. Ora nell'apprezzamento delle prove c'è un elemento soggettivo ~~che~~ che è variabile da giudice a giudice. Un brano di lettera una testimonianza possono convincere o non convincere. Le disposizioni personali del giudice hanno qui una preponderanza assoluta.

Perciò la ~~interpretazione~~ applicazione di un determinato articolo di legge (per esempio dell'art. 1277 Cod. Civ.) può variare secondo ~~il caso~~ i casi speciali determinati dal fatto della causa.

Ecco perchè l'interpello di un insigne giurista su un punto giuridico della causa ha un valore molto dubbio.

questioni dottrinali si trovano
lungamente discusse risolte
in un grande numero di testi
autorevolissimi, e i casi
di applicazione della legge sono
nelle sentenze più caratteristiche
delle Corti. Ma con tutto ciò non
possiamo essere sicuri che una
~~del~~ norma di legge sia ~~sarà~~
applicata esattamente in un caso
diverso. E i casi sono sempre
diversi anche se sono quasi
gli stessi.

Per questo sono molto esitante
nel proporle il ricorso al parere
del prof. Candian. Ho chiesto ad
un amico che - in una causa
di prevalente diritto - gli sia chiesto
un anno il suo giudizio. Ha preteso
cinque mila. Vale la pena
di spendere una tal somma
di poco numero, per un parere
che non può mai essere altro
che un'opinione autorevole?

Ad ogni modo se Ella proprio lo desidera, mi scriva che farò il possibile per ottenere dall'amico Candian le condizioni più favorevoli.

Intanto ella tenga viva la trattativa, ma esiga che si definisca bene il campo entro il quale ~~gli~~ gli amichevoli compositori possono risolvere la controversia. E ciò per non avere sorprese sgradevoli e ~~po~~ ~~[illegible]~~ un danno superiore a quello che ella è rassegnata a sopportare.

Con i migliori saluti

LUIGI BENATTI
ODONTOIATRA
OSTIGLIA

6 gennaio 1939

Eccellenza Bonomi

Roma

Ringrazio V. E. sia per la lettera che mi informava della richiesta di documenti da parte del Rag. Banzanini, e sia di quella che mi dà notizie sui lavori della Commissione centrale.

Ringrazio altresì V. E. degli auguri che unitamente a mia moglie vivamente contraccambio.

Riguardo alla faccenda Paganini, è stato da me il Rag. Banzanini con lo scopo di tentare una eventuale transazione.

Io mi sono mostrato freddo e restio per varie ragioni, ma sopratutto perchè avrei voluto una base di possibili discussioni, base che secondo me, dovrebbe essere la rinuncia da parte Paganini a ritenermi socio mi solido.

Di malavoglia ò accondisceso a ricevere Paganini (presente Banzanini) ma come prevedevo nessun progresso è avvenuto perchè nel complesso Paganini mantiene la sua tesi e le sue pretese, e così mentre stavo per congedarlo con un risultato negativo, mi sono sentito proporre un ar=

bitrato da affidare alle persone:
Sig. Ulisse Romani per conto dei Paganini.
Sig. Cav. Alessandro Boselli per conto mio. (Boselli è nipote di Bindo Galli)

Mi sono riservato di riflettere e di parlarne a Boselli cosa che ho fatto ieri. Boselli non è entusiasta perchè è una questione che ha lati abbastanza antipatici, tuttavia senza impegni per nessuno, si è dichiarato disposto a prestarsi per un eventuale componimento.

Ha approfittato che ieri Galli era a pranzo a casa sua per domandargli il suo parere circa la novazione, e l'interpretazione dell'Art. 1277 Codice Civile ma purtroppo Galli è del parere che non vi sia stata novazione, ma bensì sostituzione di debitore.

A questo punto io compio il dovere di informare V. E. sia per avere consigli e istruzioni sul come devo comportarmi; e sia per vedere se fosse giunto il momento (visto il parere contrario di Galli) di interpellare il Prof. Candian sul fatto della novazione o della intera questione.

Domani o dopo io prenderò contatto col Comm. Avv.to Mantovani per metterlo al corrente di quanto espongo a V. E.

Con Sandro Boselli io sono molto amico, e come tale l'ho illuminato ampiamente sulla spinosa questione. A sua richiesta gli ho anche detto che come amichevole componimento mi accontenterei di ricuperare 30, delle 60 mila versate, il che vuol dire che con due anni di frutti perduti, e le spese passate e recenti io perdo sempre almeno 45 mila lire! e una tale perdita certamente non è sopportata dalla Ditta Paganini.

Ora l'interessante da sapere sarebbe questo: Siamo noi abbastanza forti da potere affrontare una lite, che certamente andrebbe in Cassazione?

La dichiarazione Manava senza dubbio ci sarà utile, ma qui corre voce, e ritengo che sia

LUIGI BENATTI
ODONTOIATRA
OSTIGLIA

Vera che quel disgraziato, (forse per il bisogno) ha rilasciato ai Paganini altre dichiarazioni in contrasto con quella rilasciata a noi.

L'Avv.to Bassani può mettere a nostra disposizione una dichiarazione di Manara che dice che la macchina è stata trattata e venduta per 110 mila lire, e non 120. Cita pure tre nominativi che erano presenti al contratto verbale. Riterrei pure certa una dichiarazione o testimonianza in Tribunale di un ex impiegato e Decamerè della Ditta Paganini, che afferma essere avvenuto uno storno di cifra incerta dalla partita Benatti-Manara alla partita Ferrari-Manara. Operazione questa che ha tutta l'aria di essere fraudolenta!

A me pare che tutti questi elementi ben collegati non solo escluderebbero la società in solido, ma forse porterebbero anche all'annullamento stesso del contratto.

I Paganini fanno qui i baldanzosi e insinuano che nel caso che la liti continui il loro difensore sarà Farinacci; ma una cosa è certa ed è, che dal loro atteggiamento, è chiara la preoccupazione sia per il rendiconto nei modi di legge, e sia che dal prosieguo del processo balzino fuori cose da Codice Penale.

Ciò esposto, io domando a Vostra Ecc.za debbo aderire alla proposta Paganini e autorizzare Boselli ad espletare il tentativo di conciliazione?

Oppure ritiene V. E. che questo sia pericoloso o imprudente, tanto più che io penso che forse bisognerà dire cose, mostrare documenti; e che forse questo ~~potrebbero~~ avrebbe lo scopo di farci scoprire le nostre... batterie!?

E non sarebbe meglio che trattasse il componimento V. E. in contraddittorio con l'Avv.to Pasoltelli difensore di Giulio Paganini? o quanto meno suggerire che la transazione fosse trattata dagli Avv.ti Pasoltelli e Mantovani?

Comunque prima di dire a Boselli concretamente il mio desiderio e naturalmente inteso che attenderò le istruzioni di V. E.

Gradisca Eccellenza l'espressione della mia gratitudine e devozione

Luigi Benatti





A Sua Eccellenza l'On.

Avv.to Ivanoe Bonomi

- Roma -

Piazza della Libertà 4

LUIGI BENATTI

ODONTOIATRA

OSTIGLIA

VISITATO
L'ITALIA



H/

COLONIA ERITREA

R. U F F I C I O N O T A R I L E D I A S M A R A

Repertorio N.971/21024

MANDATO GENERALE

VITTORIO EMANUELE III.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

L'anno millenovecentotrentasei-36- (Anno XIV) addì ventisette del mese di aprile, alle ore 18,20, in Asmara, e nell'Ufficio Notarile sito nel Palazzo di Giustizia in Piazza Roma. -

Innanzi di me Cav.Uff.Augusto Bernabai,R.Notaio della Colonia ai sensi dell'art.125 del vigente Ordinamento Giudiziario Eritreo,residente in Asmara; previa rinunzia, col mio consenso all'assistenza dei testimoni;

E' personalmente comparso il sig.Paganini Francesco fu Erminio nato .....residente in Asmara industriale -

Detto costituito a me noto e pienamente idoneo mi ha chiesto di ricevere il presente atto pubblico col quale formalmente nomina e costituisce a suoi procuratori generali i signori Geom.Dino Barbi fu Francesco residente in Asmara e il sig.Zito Bonzanini di Giuseppe,residente in Asmara, affinchè tanto unita-

././/.

R. ARCHIVIO NOTARILE
ASMARA
N. 216
bollo L. 6
scritturazione H
archivio 13
legalizzazione
quietanza 0.80
Totale L. 23.20

mente che separatamente rappresentino esso mandante in tutti gli affari che lo riguardano, con le più ampie facoltà niuna esclusa o eccettuata, e sia per atti di ordinaria amministrazione che eccedenti la stessa; a tal uopo formalmente ed espressamente autorizza i costituiti procuratori ad amministrare l'azienda autotrasporti da esso costituito posseduta sita in Decamerè, rappresentarlo avanti qualsiasi Ente privato, pubblico o politico e militare, ricevendo ordini di trasporti e presentare fatture- riscuoterne il prezzo e rilasciare quietanze; pagare debiti accertati, esigere somme a qualsiasi titolo tanto da privati che da corpi morali, pubblici,stabilimenti e dalle finanze nazionali ed estere, e rilasciare quietanza; rappresentarlo negli inventari, negli incanti, giudiziali e negli appalti; contrarre mutui assumere obbligazioni, compiere tutte le operazioni attive e passive con le banche locali;fare prelegamenti con o senza assegni bancari, da conti correnti aperti in testa al mandante o con semplice addebitamenti in conto corrente; costituire pegni di merci per avere anticipazioni di denaro, transigere,nominare avvocati, procuratori e periti, eleggere domicilio,fare ricorsi e rappresentarlo in giudizio o nei fallimenti;deferire e accettare giuramenti anche

.////.

decisori; promuovere pignoramenti a mani di debitori e di terzi; curarne la revoca, curare altresì l'esecuzione dei giudicati; ritirare da qualsiasi ufficio effetti raccomandati e assicurati, vaglia e pacchi postali, buoni del tesoro assegni sulle banche e su qualsiasi ufficio di tesoreria o cassa trattare con uffici doganali e portuali, con compagnie di navigazione, di trasporto e di assicurazione; sostituire a sè stesso altri mandatari con simili o più limitati poteri; fare insomma anche se qui non specificato tutto quanto potrebbe fare lo stesso mandante se fosse personalmente presente. -

Con promessa di rato e valido sotto gli obblighi legali. -

Di quanto sopra ho ricevuto il presente atto pubblico scritto da persona di mia fiducia su tre facciate e undici righi di un foglio di carta uso bollo, da me letto al costituito che integralmente lo conferma e con me Notaio lo sottoscrive. -

ft°) Francesco Paganini -

") Augusto Bernabai - R°Notaio -

Copia conforme al suo originale, depositato in questo Archivio Notarile e registrato al locale Servizio Imposte e Tasse il 1 Maggio 1936 al N.11277 R. E., e tassato con £.36,45; si rilascia a richiesta

.////.

del mandante.-

Asmara, 5 gennaio 1939 - Anno XVII-

- IL CONSERVATORE DELL' ARCHIVIO NOTARILE -



Archivio della Colonia Eritrea Asmara. Visto per la legalità

Firma del Comm. Augusto Bernabai

Conservatore dell'Archivio Notarile.

Asmara 5 Gennaio a. XVII

Il Cancelliere Delegato

16. 1. 39

Egregio Dottore –

Voglio sperare che sia pur duramente se la sarà cavata nel viaggio di ritorno –

– Come d'accordo le mando ricopiato in duplice copia il promemoria fatto a Parma dall'on Canali – ho aggiunto che gli estratti conto per i mesi di ottobre e novembre furono intestati a Zeratti e Carpolini, va bene? eventualmente rettifichi –

– Le mando poi una dimostrazione pure in duplice copia sullo sviluppo delle operazioni che hanno avuto origine in seguito alla vendita dell'auto carro – in coda ho fatto alcune osservazioni.

– Lei vede che io faccio pressione sul fatto che il Manara aveva versato una somma a fronte sua quota, somma

che poi la ditta, per suo tornaconto, ha riassorbita in forma disonesta —

— Ho pensato di inviarne due copie perché immagino che una copia sarà inviata all'on. Gonomi e una copia lei la consegnerà all'on. Mantovani — così ho tenuto a tale opportunità —

— Quando scriverà all'on Gonomi si ricordi di dirgli che l'on Canali è a sua completa disposizione per tutto ciò che potrà occorrergli — l'indirizzo dell'on Canali è: avv. Arnaldo Canali — albergo Commercio — Massa —

— Ed ora restiamo in attesa delle novità e lei sempre in gamba —

— La saluto molto cordialmente —

M. Zaghiotto

Montagnana, 17 gennaio 1939

Egregio dottore,

Nella mia di ieri mi sono dimenticato di ricordarle nuovamente che nel prossimo suo incontro con Boselli lei deve dimostrare fermamente che non ha più nemmeno la più pallida idea relativamente all'arbitrato e che oramai è deciso a proseguire legalmente fino a dover sacrificare, fosse necessario, le suole delle scarpe.

Si esprima molto apertamente in questo senso: "dopo l'ultimo mio viaggio a Parma da un noto prof. di diritto, sono emersi fatti così importanti ed ho raccolto così importante materia per cui è indispensabile che lo studio della questione sia sottoposto alla giustizia, la sola che possa essere in grado di meglio tutelare i miei buoni diritti e capace di far luce in questa oscura e vergognosa faccenda".

Saranno i Paganini che, ed è certo, non si lascieranno trascinare in Tribunale ed allora saranno costretti a piegare da lei implorando, dico implorando, il componimento, le condizioni del quale lei stesso potrà imporre.

Del resto, caro dottore, i Paganini hanno già dimostrato molto bene di essere vulnerabilissimi.

Intanto io direi che lei potrebbe sparare la cannonata circa le sue intenzioni di componimento. Posto quindi:

1)- Inesistenza della società di fatto.

2)- Le testimonianze raccolte dimostrano che nei modi in cui lei fu trascinato nell'affare è stato vittima di una serie di raggiri perpetrata ai suoi danni, perciò piena decadenza da ogni suo impegno relativamente alla metà autocarro a lei male venduta dalla ditta.

3)- Annullamento dell'affare e completa riparazione e risarcimento di danni.

Conseguenze:

-- Restituzione della somma carpita	L.	60.000.-
-- Interessi 8 % (o secondo il tasso commerciale d'uso) sulla somma suddetta dal maggio 937 al gennaio 939	"	8.400.-
-- Risarcimento di danni come appresso:		
spese sostenute	"	13.000.-
onorari legali da liquidarsi	"	20.000.-
compenso a titolo di indennizzo.	"	25.000.-
Totale	L.	126.400.-

La gravità della questione, per non dire del reato, comporta ~~comporta~~ una pena altrettanto grave.

./.

Così, vede, i Paganini non si culleranno più nell'idea di dover avere da lei una qualsiasi cifra a transazione (come hanno dimostrato finora), ma a prescindere dal fatto che in nessun caso lei sborserà la minima somma, i Paganini si orienteranno verso un'altra idea cioè quella di dover dare a lei. E una volta riusciti a far germogliare nella testa di quegli sciacalli tale pensiero, ecco trovata una base di discussione.

I Paganini sanno già che non potranno reggere una causa in cui, oltre ad essere sballata per loro, *sono* seriamente compromesso il loro onore personale e quello della loro ditta.

Chieda consiglio al suo avvocato e dica a questo di prendere atto dell'ultima missiva di Bonzanini venuto da lei con un supplemento di estratto conto portante l'accredito di 700 lire per altrettante addebitate in più nel computo della percentuale; l'accredito della famosa bolletta smarrita ecc. ecc.

Sono delle canaglie matricolate!!!

La saluto molto cordialmente.

Assegno - Remboursement

R ASMARA 13

Raccomandata con assegno di L. 299



A

S.E. Avv. 5

I V A N O E B O N O M I

Collare della S.S. Annunziata

Piazza Libertà 4



R O (14193)

R. Archivio Notarile
Tribunale Civile e Penale
Asmara







Roma, 20 gennaio 1939

Egregio Benatti,

La informo che oggi ho ricevuto dal notaio Bernabei di Asmara copia autenticata della procura rilasciata il 27 aprile 1936 dal sig. Francesco Paganini ai sigg. Dino Barbi e Zito Bonzanini affinché, tanto uniti che separati, lo rappresentino in tutti gli affari, sia per atti di ordinaria amministrazione che eccedenti la stessa.

Così se la causa dovrà avere il suo sviluppo, le

lettere del Bonzanini
~~[illegible]~~ avranno il valore che
noi intendevamo attribuire
loro ai fini della vittoria
~~della~~ del nostro assunto.
Nulla di nuovo per
l'accomodamento.
Cordiali saluti

P R O M E M O R I A

CONTRATTO - I preliminari del contratto vennero condotti verbalmente in Ostiglia tra il dr. Benatti e il Paganini Giulio che assicurò il Benatti della bontà dell'affare e diede assicurazione sul Manara sia delle sue possibilità economiche che delle sue qualità di autista.

Il Giulio Paganini era a perfetta conoscenza che l'automezzo veniva acquistato in comproprietà tra il dr. Benatti e il Manara, in parti uguali.

AUTOCARRO - L'autocarro venne acquistato in Africa dal Manara quando questi rientrò dalla licenza e l'acquisto venne stipulato tra il Manara e Francesco Paganini.

Al Paganini Francesco, a mezzo dell'autista Rigotto ~~Bembi Arrigo~~ di Ostiglia, era stata fatta pervenire dal dr. Benatti, una lettera nella quale si diceva di addivenire al perfezionamento dell'acquisto solamente per le assicurazioni avute dal Paganini Giulio e per quelle che poteva dare lo stesso Francesco Paganini.

Appena avuto notizie dell'acquisto, dal Manara, il Benatti a mezzo di telegramma assicurava lo stesso di avere versato alla sede Paganini di Ostiglia L. 60mila di sua quota parte e dichiarando di attendere maggiori schiarimenti confermati dal Francesco Paganini, schiarimenti mai giunti.

ESTRATTI CONTO - Gli estratti conto pervenuti al dr. Benatti a mezzo di Bonzanini Zito, intestati Benatti-Manara fino al settembre 1937 e Benatti-Scarpolini per i mesi di ottobre e novembre 1937, non portarono mai e cioè dall'inizio della gestione dell'autocarro a tutto novembre 937, alcuna imputazione a debito delle 60mila lire, somma che avrebbe dovuto versare il Manara quale sua quota parte. Tale imputazione comparve per la prima volta nell'estratto conto del mese di novembre 937 che fu consegnato al dr. Benatti in Ostiglia alla fine dicembre 937 dal rag. Bonzanini che alle mie rimostranze non seppe giustificare l'iscrizione a debito di tale cifra.

Andai subito dal Paganini Giulio il quale mi consigliò di scrivere a Decamerè a suo fratello Francesco che avendo lui condotto le trattative col Manara era il solo che potesse darmi spiegazione.

PRETESA SOCIETA' DI FATTO - Mi si rispose a questa lettera e alle successive, sostenendo che io ero socio di fatto con il Manara ed ero considerato tale dalla ditta Paganini in quanto nella mia corrispondenza mi ero qualificato socio del Manara.

So che l'ispiratore di tale corrispondenza era stato l'avvocato Arnaldo Canali il quale fece presente al Paganini Francesco e al direttore della ditta rag. Calzavara Ivano, che l'unica arma di difesa per la ditta era appunto

./.

quella di cogliere e sfruttare l'errore che il Benatti aveva commesso nel nominarsi socio in una sua lettera.

Il rag. Calzavara ebbe a dire all'avv. Canali che era una faccenda molto sporca.

REALE POSIZIONE DEBITORIA DEL MANARA - Nella contabilità della ditta deve risultare che l'imputazione delle 60mila lire al Benatti è avvenuta solo nel novembre 937 dietro uno storno di pari somma da un conto personale del Manara acceso in occasione dell'acquisto dell'autocarro.

Da questo conto si rileverà che il medesimo portava a credito una somma di 15/20 mila lire che il Manara aveva versate a decurtazione del proprio debito (indifferente che siano state versate in contanti o portate a credito mediante operazione di giro da altro conto attivo del Manara).

Tutte queste operazioni risultano dal libro giornale della ditta (la contabilità era tenuta col sistema ricalco a mano), giornale che sino al luglio del 1938 non era bollato.

NOVAZIONE - Esiste un contratto di vendita della quota parte Manara a certo Scarpolini, contratto suggerito e caldeggiato dalla Paganini, contratto fatto all'insaputa del dr. Benatti che ne ebbe conoscenza privatamente dal rag. Bonzanini, quando già era avvenuto.

Ecco lo sviluppo delle operazioni in seguito alla vendita dell'autocarro.

CAUSALE	CASSA		MANARA R. c.to personale aperto in occasione acquisto autocarro.		AUTOMEZZI (della ditta)		MANARA & FERRARI (aut. 51)	
	DARE	AVERE	DARE	AVERE	DARE	AVERE	DARE	AVERE
Vendita autocarro						120000		
Benatti versato in contanti a pareggio sua quota	60000							
Manara p. sua quota a debito			60000					
Manara p. altrett. vers. in conto (o 15mila o 20mila)				15000			15000	
Totali			60000	15000				
saldo a debito				45000				
Bilancio			60000	60000				

Ecco effettivamente la posizione debitoria del Manara nei confronti della ditta al momento dell'acquisto dell'autocarro. Ma in seguito, la ditta trovò comodo occultare questo conto inscenando la pretesa società di fatto nel modo noto.

Appaiono chiari quindi i punti deboli della questione :

1)- E' assurda la pretesa della società di fatto nei modi in cui furono condotti i preliminari del contratto, in quelli che costituirono il perfezionamento dell'acquisto e tanto meno dopo la novazione suggerita e promossa dalla Paganini all'insaputa del dr. Benatti che ne ebbe conoscenza dopo avvenuta. A tale riguardo si osserva che la novazione è la prova più severa intesa a dimostrare e a ritenere dalla ditta stessa l'inesistenza della società di fatto. Non solo ma la pretesa della società di fatto avanzata dalla ditta dopo la novazione (si ripete da essa stessa promossa), fa intendere che la ditta medesima avrebbe trovato comodo avanzare tale assurda pretesa anche qualora il fatto della novazione avesse potuto aver luogo un numero indeterminato di volte.

./.

2)- Ma si lasci per un momento correre l'espressione "società di fatto" la ditta, nel reclamare al Benatti il prezzo della metà autocarro a carico Manara, doveva portare la sua richiesta sul piano dell'one stà dimostrando cioè che la quota scoperta a carico del Manara, non era la metà prezzo autocarro ma una cifra ben inferiore perchè il Manara al momento dell'acquisto aveva versato una certa somma a fro te della sua quota parte. In poche parole: rendere nota quali erano realmente le partite di dare e di avere del Manara aperte in seguit all'acquisto dell'autocarro.

E' più che naturale che la quota a carico del Manara avesse riscon tro in un conto personale risultante dalla contabilità della ditta.

Perchè la ditta non ha mai accennato alla esistenza di tale conto?

Perchè, se può essere permesso sostenere nel proprio interesse una tesi anzichè un'altra, non è permesso un qualsiasi atteggiamento quando questo risulta essere informato ad azioni disoneste.

3)- Viene spontaneo quindi alla mente che se la ditta avesse saputo che il Manara non aveva nè poteva in nessun modo versare alcuna somma in conto alla sua quota parte, essa ditta non avrebbe certa- mente venduta al Manara la metà autocarro. A tale riguardo si tenga presente le assicurazioni fatte al dr. Benatti dal Paganini Giulio in Ostiglia sulle possibilità economiche del Manara nell'epoca in cui fra gli stessi vennero condotti verbalmente i preliminari del contratto.

E' appunto in seguito a tali assicurazioni che il Benatti, inesper to in tal genere di affari, si abbandonò completamente a quanto do- veva essere concluso dalla Paganini in Africa col Manara e versò alla sede di Ostiglia nelle mani del Paganini Giulio, la somma di L. 60mila rappresentante l'intera sua quota parte, come invece si sarebbe astenuto dal fare se effettivamente avesse conosciuto che la quota a carico del Manara doveva risultare già in partenza scoperta.

E' evidente che in tali condizioni il Benatti non si sarebbe certo avventurato in tale affare.

O è possibile che la ditta avesse usato un tale gesto di eccessi va generosità proprio col Manara già impegnato in un altro autocarr e nell'impossibilità di versare alcun acconto a decurtazione della sua quota parte? In tal caso la ditta non doveva fare al Benatti assicurazioni sulla possibilità economiche del Manara o meglio do- veva, constatata l'insolvenza del Manara, darne immediato avviso al Benatti che avrebbe rinunziato all'affare.

Quale interesse poteva rappresentare per le parti l'affare con- cluso in tali condizioni?

-- Il dr. Benatti paga completamente la sua metà mentre la ditta lo assicura che in Africa il Manara pagherà l'altra sua metà e saranno subito svolte le pratiche per il trasferimento di proprietà.

-- La ditta intanto incassa dal Benatti la somma di L. 60mila per un autocarro che ne poteva valere allora 80mila al massimo.

-- E Manara? non versa nulla? e come farà a pagare le sue 60mila lire? è mai possibile che la ditta acconsenta a vendergli una metà auto-

./.

carro senza neppur esigere alcun versamento in conto sua quota parte?
Ciò in perfetto contrasto con le assicurazioni fatte al Benatti?
Ma allora perchè sostenere che il Manara aveva possibilità economiche se poi dovevano risultare inesistenti?
E ammesso che queste fossero in un tempo così breve venute a mancare, parchè mantenere in vigore ugualmente l'affare senza darne comunicazione al Benatti che attendeva il trasferimento di proprietà?

LUIGI BENATTI
ODONTOIATRA
OSTIGLIA

21 gennaio 1939

Eccellenza Bonomi

Roma

Ho ricevuto la lettera di V. E. in risposta alla mia, e stasera tornando da Sermide ho trovato l'altra dove V. E. mi comunica di avere ricevuta dall'Asmara la copia Notarile della Procura a Bonzanini.

Domenica 15 corr. fui a Parma per incontrarmi con l'Avv.to Canali, che fu impiegato della Ditta Paganini in Africa.

Ritengo di avere così raccolti nuovi elementi atti a comprovare la infondatezza delle pretese dei Paganini.

Anche qui a Ostiglia giudico siano stati fatti dei progressi verso la nostra tesi, tanto che posso dire che, se si trattasse di accontentarmi di considerare perdute le 60 mila versate, o, ~~di accontentarmi~~ di ricuperare solamente qualche biglietto da mille, potrei sollecitamente definire la cosa. A questo risultato sarebbe pervenuto Boselli da solo ed in veste non di arbitro, ma amichevole.

Io però (tramite Boselli) avrei posto come minimo la restituzione di 30-35 mila; ed al lume degli elementi conosciuti a Parma mi parrebbe proprio il caso di domandare la restituzione di tutto il versato; perchè è chiaro che dallo svolgimento delle cose, la parte avversaria ha gravi ragioni di temere il prosieguo della causa.

Comunque lunedì spero incontrare a Mantova il Comm. Avv.to Mantovani, per ragguagliarlo su tutto, dopo di che Egli stesso scriverà a V. E.

Per l'eventuale sviluppo dell'arbitrato è in programma un incontro a Roma dell'Avv.to Pasottelli con V. E. Scopo principale sarebbe la preparazione del compromesso, ma io, in un incontro con Romani Ulisse avrei anche sondato il terreno per vedere se non si potesse estendere il mandato in modo che lo stesso Avv.to Pasottelli e V. E. fossero investiti dei poteri necessari per la completa definizione di tutto.

Se la cosa prenderà questa piega verrò prima io da V. E. per metterla al corrente degli ultimi elementi a mio giudizio molto importanti.

Comunque resta inteso che prima informerò dettagliatamente il Comm. Mantovani; ma intanto sarebbe bene che io fossi assicurato che V. E. non ha (per ora) in programma assenze da Roma, perchè l'Avv.to Pasottelli che è con la Signora in viaggio di piacere a Napoli conterebbe di incontrarla a Roma in data non precisata, ma che sarà tra la fine di questo ed i primi del prossimo febbraio. Grazie infinite, e prego V. E. di gradire l'espressione della mia devota gratitudine

Devot.mo Luigi Benatti

LUIGI BENATTI
ODONTOIATRA
OSTIGLIA

28 gennaio 1939.

Eccellenza Bonomi

Roma

Nelle conversazioni avute con Boselli mi è parso di capire che i Paganini tenessero molto ad evitare la prosecuzione della lite, ed a comporre invece la vertenza con un arbitrato, che funzionando all'infuori delle interpretazioni e delle questioni giuridiche, giudicasse col buon senso e con l'equità.

In questo senso Boselli avrebbe accettato il mio punto di vista, che è quello di cercare la perdita effettiva, che dovrà essere sofferta in parti uguali da contendenti.

Ciò premesso, e nell'intento di rendere più facile l'interpretazione dei due specchietti che unisco, aggiungo alcune considerazioni:

Nella proposta Benatti:

Ho fissato che i Paganini devono avere 55 mila da Manara anzichè 60 - perchè essi stessi, intendendo spiegare?! il perchè il Manara affermi che la macchina è stata comperata per 110 mila invece di 120 - ammettono che da Manara avrebbero incassato solo 55 mila, intendendo regalare!?... 5 mila lire a Manara per mediazione!!!

La passività di gestione da 20 mila scende a 13 - per accrediti fatti recentemente di una Bolletta di viaggio, e per percentuali in più incassate illegalmente!!

sicchè il credito Paganini sarebbe di 68 mila.

Le 20 mila che Paganini incassa da Manara io le deduco da affermazioni precise del Rag. Baschirotto e dell'Avv.to Canali; e le altre 20 mila sono il risultato di guadagni costituiti dalle percentuali spettanti ai Paganini quali concessionari; forniture, pezzi di ricambio e riparazioni; — guadagni che i Paganini non avrebbero realizzati se Manara pagata lui pure la sua parte di macchina l'avesse ingaggiata presso altra ditta. — E non è a pensare che la ditta Paganini per fare lavorare la nostra macchina possa avere incontrato spese perchè avendo ingaggiati oltre 200 autocarri, è chiaro che da 200 a 199 le spese erano identiche.

Io valuto l'autocarro 40 mila, cioè $\frac{1}{3}$ di quanto è stato pagato con una svalutazione del 300% e così abbiamo che i Paganini, compreso l'intero autocarro hanno incamerato 80 mila con un utile di 12 mila sul loro avere.

Sicchè dividendo per 2 le 12 mila e le 60 mila da me sborsate dimostro che i Paganini potranno chiudere la vertenza restituendomi 36 mila, e rimanendo così dimostrato che non solo io perdo le 24 mila mancanti per arrivare alle 60, ma con i frutti di due anni, tutte le altre spese e danni io perderò certamente 45 mila lire.

La contrapposta Paganini sarebbe:

Rinuncia alle 55-60 mila.

Negano o contestano di avere incassato: tanto le 20 mila versate in conto da Manara, quanto le 20 mila lucrate sulla gestione.

II°

LUIGI BENATTI
ODONTOIATRA
OSTIGLIA

Valutano l'autocarro 30 mila! di cui 15 mila verrebbero a me, ma siccome imputano a mio carico 13 mila di passività di gestione, sarebbero disposti a restituire 2 mila.

Boselli però ritiene che cederebbero anche sulla passività di gestione nel senso che anche questa debba essere divisa per due, sicché si aggiungerebbero altre 6.500 e si avrebbe un totale di 8.500 lire.

Questa sera ho visto Boselli e mi ha avvisato per incarico di Romani che l'avv.to Pasotelli da lunedì 30 corr. per 4-5 giorni sarà a Roma al Grand Hotêl.

Ho tornato ad insistere perché influisse su Romani e Paganini, nel senso che, più che il compromesso da servire all'arbitrato, nell'incontro trattasse il componimento.

Mi è parso però di capire che la parte avversaria, per ragioni misteriose insista nel volere che la conclusione si abbia attraverso l'arbitrato.

Comunque io confermo a V. E. il più ampio mandato, perché sono certo che i miei interessi saranno tutelati nel migliore dei modi.

Nel caso che V. E. ritenesse utile la mia presenza a Roma io sono sempre a disposizione.

Ringrazio di cuore e porgo a V. E. i miei più distinti ossequi.

Devot.mo

Luigi Benatti


CENT. 50
POSTE ITALIANE
CENT. 50
POSTE ITALIANE



A Sua Eccellenza il Cav.

Avv^to Ivanoe Bonomi

Piazza della Libertà 4

Roma

LUIGI BENATTI
ODONTOIATRA
OSTIGLIA

23/2/1939 - XVII°

Eccellenza Bonomi

Roma

Stamattina con Paganini; qui a Mantova dall'Avv.to Pasatelli.

Nell'incontro avremmo convenuto (salvo l'approvazione di V. E.) quanto segue:

1°) La passività di gestione che risulterà da un riesame della medesima, divisa in parti uguali

2°) Il ricavato dell'Autocarro che sarà venduto nel luogo e nel momento che riterremo più conveniente, sarà pure diviso in parti uguali

Speravo di indurre la parte avversaria ad attribuire alla macchina il valore di 40 mila, e così creare la condizione per definire tutto nel modo più completo; ma ciò non fu possibile perchè Paganini non solo non è d'accordo sul valore di 40 mila, ma afferma che oggi data la crisi degli autotrasporti la macchina avrebbe un valore pressochè irrisorio.

Quanto alla passività di gestione, che abbiamo convenuto dividere in due parti uguali, ho creduto bene di fare così; perchè l'Avv.to Pasatelli ricordandosi di avere appreso da V. E. che il passivo procurato da Scarpolini era di 5 mila, intendeva definire

così:

Passività 15 mila: 5 mila a carico Paganini in quanto procurati da Scarpolini e
10 mila a carico Benatti in quanto procurati da Manara.

Ho creduto di dare la mia adesione a questo amichevole componimento, prima di tutto perchè in tema di transazione mi sono convinto fosse impossibile ottenere di più, e in secondo luogo perchè Paganini ha ripetutamente promesso che farà di tutto per spuntare dalla vendita della macchina il migliore prezzo possibile.

A questo punto credo sarà opportuno che V. E. riprenda contatto con l'Avv.to Pasotelli per la preparazione del documento che impegna le parti alla suaccennata transazione in modo da provvedere poi alla estinzione o cancellazione della lite.

Io rimango in attesa delle istruzioni che V. E. mi invierà ed intanto porgo i miei più distinti ossequi

Devot.mo

Luigi Benatti





A Sua Eccellenza l'On. Cav.

Avv.to Ivanoe Bonomi

Piazza della Libertà 4

- Roma -

LUIGI BENATTI

ODONTOIATRA

OSTIGLIA





Mantova, 23-2-1939 XVII°

Avv. LUIGI PASOTELLI
MANTOVA - Via Corridoni, 17
BOZZOLO - Via Massini, 58

A S.E. IL CAV. IVANOE BONOMI
Piazza della Libertà, 4

ROMA

PAGANINI - BENATTI

A sua pregiata del 22 u.s.
Oggi è venuto da me il Benatti col Paganini e si sono completamente accordati, in massima, sulla transazione nello schema di cui io Le ho spedito copia in velina con mia del IO u.s. Uniche modificazioni sarebbero queste:

I. Il camion sarà fatto rientrare in Italia e sarà dal Paganini spedito nello stato di fatto in cui lo lasciò, al cantiere Paganini in Decameré, lo Scarpolini.

II. — Le spese di spedizione del camion da Decameré ad Ostiglia sono anticipate dal Paganini ma stanno a carico del Paganini e del Benatti in questa metà.

III. — Il camion sarà riparato nelle officine Paganini in Ostiglia e la riparazione sarà a carico Paganini - Benatti in giusta metà.

IV — Il conto di gestione quale dal Paganini presentato al Benatti, tenute presenti le successive correzioni fatte note direttamente dal Paganini al Benatti (e di cui io Le dissi a voce) sarà riveduto ed eventualmente corretto dal sig. Zito Bonzanini e le risultanze, quali emergeranno dall'elaborato Bonzanini - che sin d'ora è accettato dalle parti - saranno in questa metà a carico di Bonzanini e Benatti.

V Il camion verrà venduto in Italia o dal Paganini o dal Benatti, di comune consenso, al miglior offerente, cercando di spuntare il miglior prezzo ed il ricavato, al netto dalle spese di gestione quali precisate dal Bonzanini, dalle spese di trasporto e di riparazione, verrà diviso in giusta metà tra il sig. Paganini ed il Benatti.

Il Benatti, (e come del resto io ho voluto) desidera che Lei sia informato dell'odierno colloquio ed, a suo benestare, fisserà l'atto transativo che Le manderò in copia prima di sottoporlo alle firme delle parti.

La ragione per cui fu deciso il richiamo del camion sta nel fatto che, attualmente, l'automezzo in A.O.I. non è commerciabile, perchè la C.I.T.A.O. non ammette al trasporto che i modelli più recenti e questo non è fra quelli, mentre da noi - non consegnando le fabbriche - camion in buono stato non possono essere venduti a buon prezzo.

Grato di leggerla distinti saluti.

Avv. L. Pasotelli

Dato il contratto 28 maggio 1937 intercorso a Decameré tra il sig.PAGANINI FRANCESCO, quale venditore, ed i signori Benatti Luigi e Manara Francesco quali compratori dell'autocarro marca OM targa 6536 MN - motore N.0658 portante il N.200 di cantiere per il prezzo di lire 120 mila per cui il Benatti ha versato la sua quota di lire 60 mila e il sig.Manara è ancora debitore della residua quota di lire 60 mila che avrebbe dovuto versare entro il 31 Dicembre 1937 anche a mezzo di guadagno ricavato dall'eventuale lavoro che l'autocarro avrebbe potuto svolgere presso la Ditta Paganini con sede in A.O.I. presso la quale il camion rimaneva ingaggiato.

II° Data la citazione 21 Nov.1937 N.2503 Rep.Galvani del Trib. di Mantova con cui il sig.Benatti Luigi pretende sia dichiarato inesistente, o quanto meno estinto nei di lui confronti, qualsiasi sua obbligazione nei confronti della Ditta Paganini relativa all'acquisto dell'autocarro con l'avvenuto pagamento delle lire 60 mila e sia fatto obbligo alla Ditta Paganini di dare il rendiconto della gestione dell'autocarro.

Le parti convengono ed accettano la transazione di cui sopra.

A = Il sig.Francesco Paganini acconsente a sostituirsi con oggi al sig.Manara Riccardo nel contratto di compravendita dell'autocarro di cui alle premesse cosicchè con

oggi restano comproprietari dell'autocarro il sig.Francesco Paganini e il sig.Benatti Luigi. Il sig.Paganini Francesco si accolla la quota di lire sessantamila che il sig.Manara Riccardo non ha ancora versato quale residuo dovuto a completo pagamento della compra-vendita dell'autocarro or detto e, di conseguenza, il sig.Paganini per effetto dell'attuale surroga, nulla ha da chiedere al sig.Benatti Riccardo quale debitore solidale in uno al Manara per la quota che questi avrebbe dovuto versargli e non gli ha versato.-

B = I Soci Paganini-Benatti riconoscono che non è conveniente mettere in efficenza l'autocarro per poterlo utilmente adibire al servizio di autotrasporto e, date le sue avarie in pieno accordo convengono di venderlo al miglior prezzo possibile in A.C.I. non essendo conveniente farlo ritornare in Italia.

1° C = Il sig.Francesco Paganini acconsente di incaricarsi delle trattative per la vendita in A.C.I. dell'autocarro sopra descritto a cui il sig.Benatti l'autorizza e si obbliga di informare tosto il sig.Benatti Luigi in Ostiglia perchè, avuta la di lui autorizzazione, possono essere da lui subito perfezionate le trattative di compra-vendita del predetto autocarro .

2° D = Il sig.Paganini Francesco si obbliga di dividere in giusta metà col sig.Benatti Luigi il prezzo al netto

ricavato dalla vendita dell'autocarro subito dopo che dal venditore avraà incassato il pattuito prezzo ed il sig.Benatti Luigi, dal canto suo, si obbliga di rilasciare al Paganini quitanza di scarico e liberazione.

E = Il sig.Paganini Francesco offre al sig.Benatti Luigi il rendiconto di gestione dell'autocarro durante la comproprietà Benatti-Manara quale risulta dall'ingaggio dell'autocarro presso la Ditta Paganini in Decameré dal 30 Maggio I937 al IO Settembre I938 con una risultanza a credito della Ditta Paganini di lire .....

facendo presente che detto rendiconto fu già approvato dal sig.Manara Riccardo il 23 Settembre I938 con un dare a saldo di lire 80.636,60 per essere in questa cifra compreso il residuo scoperto di lire 60 mila quale parte del prezzo d'acquisto dell'autocarro non ancora pagato e per essere in questa cifra compreso alcune voci che, per successivi accertamenti, vennero poi modificate così e come fu a tempo opportuno dato notizia al sig. Benatti.

F = A dirimere le discrepanze sorte tra il sig.Benatti Luigi e il sig.Paganini Francesco sulle risultanze del rendiconto di gestione perchè il sig.Paganini comprende nel rendiconto l'attivo ed il passivo avveratosi nel periodo di tempo in cui il camion fu condotto dal sig. Scarpolini quale utilmente sostituito al Manara per au-

torizzazione data laggiù dal sig.Zito Bonzanini nella veste di Procuratore del sig.Benatti Luigi mentre il sig.Benatti non intende riconoscere al sig.Zito Bonzanini la veste che si è attribuito, il sig.Paganini Francesco propone, e il sig.Benatti Luigi accetta che dalla risultanza del predetto conto, da cui risulta l'avere del Paganini in lire....., siano diffalcate lire cinquemila, per lo che il conto di gestione, oggi, deve ritenersi concretizzato, dato ed accettato in lire ..... la qual somma resta a pieno e completo carico del sig.Benatti Luigi quale per detta voce debitore solidale col sig.Manara Riccardo verso il sig.Paganini Francesco.

G = La predetta transazione è condizionata alla piena e completa adesione del sig.Manara Riccardo il quale, alla presenza di testi, deve firmare quest'atto.

H = Qualora il sig.Benatti Luigi non intendesse accettare il prezzo di compra-vendita dell'autocarro propostogli dal sig.Paganini Francesco quale qui sopra è detto al N.° C, l'autocarro sarà periziato in A.C.I. da tre periti di cui uno scelto dal sig.Benatti Luigi, uno dal sig. Paganini Francesco ed il terzo designato dal sig.Presidente del Tribunale Civ.Pen. dell'Asmara, ed in base alle risultanze di perizia l'autocarro sarà posto ai pubblici incanti ad istanza della parte diligente tenute

presenti le norme dettate all'uopo dal Codice di Procedura Civile.

£2,50

Egregio Avv. Pasotelli,

Ho la sua lettera con la buona notizia che i sigg. Paganini e Benatti si sono accordati sopra una soluzione transattiva.

La ringrazio d'avermene dato comunicazione, e convido che presto le parti potranno firmare l'atto che pone fine alla vertenza.

Con i migliori e più cordiali saluti

Roma, 27 febbraio 39

Roma, 8 marzo 1939

Egregio Benatti,

Rispondo subito alla sua lettera.

In verità l'avv. Pasotelli mi aveva mandata una bozza di transazione, ma io non l'ho riveduta e ritoccata perchè ~~[illegible]~~ era ~~[illegible]~~ ancora pendente la ~~[illegible]~~ trattativa e non vi era ancora una decisione certa.

Ora abbiamo patti ~~[illegible]~~ definiti che l'avv. Pasotelli, nella sua lettera a me del 23 febbraio, precisa nei cinque punti seguenti:

I

II

III

IV

V

Io prima di accingermi a ritoccare il testo della transazione per

introdurvi i patti più sopra indicati, desidero avere da lei ~~[illegible]~~ alcune delucidazioni.

Rileggo il ~~[illegible]~~ patto quarto ~~[illegible]~~. Conviene lasciare aperta la questione delle spese di gestione? E conviene dare per accettate le risultanze del conto che saranno per emergere dalla revisione del sig. Zito Bonzanini? Io credo che, se si potesse rapidamente concludere intorno a queste risultanze del conto, sarebbe meglio per tutti. Non si avrebbero più eventuali ~~sorprese~~ contrasti e si saprebbe ~~[illegible]~~ fin d'ora quale somma sia da addossarsi per metà a ciascuna delle due parti.

Nel patto primo si dice che

il camion sarà fatto rientrare nello stato di fatto in cui lo lasciò ~~in cantiere~~ lo Scarpolini". Va bene questa dizione? È sufficientemente precisa? Oppure è meglio precisare che deve essere la cabina, le gomme, le batterie, gli interni e altro di cui si legge nella lettera. Mi suggerisca lei una dizione che possa assicurare che il camion deve essere quale era al ritorno dal viaggio ultimo fatto dallo Scarpolini.

Circa il patto terzo mi dica se dia il caso di stabilire che le riparazioni da farsi all'autocarro debbono essere fatte

sulla base di un preventivo compilato di comune accordo. Ciò per evitare sorprese sgradevoli.

Appena avrò la sua risposta ritoccherò lo schema inviatomi dall'avv. Pasotelli e stenderò lo schema definitivo dell'accordo inviandone copia a lei perchè lo riesamini e mi dia il suo benestare.

Con i migliori saluti.

LUIGI BENATTI
ODONTOIATRA
OSTIGLIA

5 marzo 1939 - XVII°

Eccellenza Bonomi

Roma

Il Sig. Giulio Paganini mi ha lasciato intendere che uno di questi giorni Ella dovrebbe presso l'Avv.to Pesatelli definire la vertenza.

A parte il fatto che io non ricordi nulla che prima non fosse approvato da V. E. - mi domando se non fosse preferibile che, presi accordi con V. E. l'Avv.to Pesatelli preparasse una minuta del documento della transazione, che io potrò poi firmare dopo che V. E. lo avrà approvato in ogni sua parte.

Supponendo una tale procedura mi preme segnalare a V. E. che a mio giudizio il documento dovrebbe contenere ben chiari i seguenti punti:

1°) Che la restituzione, ed il capitale corrispondente del valore dell'autocarro, saranno divisi in parti uguali.

2°) Che i Sigg. Paganini devono consentire al Benatti o a persona di sua fiducia di riesaminare i risultati della gestione.

3°) Che sia a <u>carico esclusivo dei Paganini</u> l'obbligo di rimettere l'autocarro nelle condizioni in cui si trovava nel Novembre 1937 e che si ruppe in viaggio per Addis-Abeba.

Questa ultima condizione dovrà anzi essere messa in luce ben chiara, perchè mi risulta che in tutti questi mesi di inattività l'autocarro è stato <u>spogliato</u>! (gli è stata tolta la Cabina, 7-8 gomme, la fanaleria, le batterie, gli iniettori, ecc. ecc.)

Può darsi che ciò sia stato fatto anche perchè certi organi come le batterie e le gomme, di cui in Africa vi era grande scarsità, abbia costituito un buon affare <u>per Paganini</u>! ma questo ribadisce anzi l'obbligo da parte loro di restituire alla macchina e a <u>loro spese</u>, la maggiore efficienza possibile.

Io non sono bravo a trattare affari; e francamente preferirei che V. E. prendesse gli opportuni accordi con l'Avv.to Pasatelli, ed essere io chiamato solamente a firmare il documento dopo che V. E. lo avrà approvato.

Comunque rimango in attesa di istruzioni, ed intanto porgo a V. E. i miei ringraziamenti e distinti ossequi

Devot.mo

Luigi Benatti

Avv. LUIGI PASOTELLI
MANTOVA - Via Corridoni, 17
BOZZOLO - Via Mazzini, 58

MANTOVA, 11 marzo 1939 XVII°

A S.E. IL CAV. AVV. IVANOE BONOMI
Piazza della Libertà,4

ROMA

BENATTI - PAGANINI

Il sig. Benatti, come le ho scritto, ha convenuto col Paganini la transazione di cui a suo tempo le ho dato notizia.

Ora la transazione deve essere tradotta in scritto siccome anche il sig.Benatti desidera. Io per questo ho predisposto lo schema ed ho avvisato le parti che l'atto sarebbe pronto per essere firmato.

Il sig.Benatti a mezzo del sig.Paganini mi ha fatto oggi sapere che desidera sia la transazione da lei riveduta ed approvata e mi dato il formale incarico di trasmettergliela affinchè ella, vista ed approvata, abbia a spedirla direttamente al sig.Benatti in Ostiglia col di Lei benestare, dopo di che, fatto riscrivere l'atto in carta bollata, io provvederò a raccogliere le firme.

Qua quindi Le accludo in velina la copia della transazione ed io, a suo cenno, avendone altra copia, la farò riportare in bollo per tutte successive provvidenze.

Ritengo non sia il caso di sottopporre a registrazione la transazione a menochè Lei non sia di contrario avviso.

Distinti ossequi.

LUIGI BENATTI
ODONTOIATRA
OSTIGLIA

27 marzo 1939 - XVII°

Eccellenza Bonomi

Roma

Domando scusa a V. E. se non ho risposto prima alla lettera che accompagnava la proposta di transazione.

Il Rag. Banzanini è stato ammalato, e nella speranza che si rimettesse presto ho tardato con l'intento di restituire la proposta di transazione con precisata la cifra delle passività di gestione.

Ora è rimesso, ma nel tentativo di definire i risultati di gestione, io mi sono trovato talmente imbrogliato, che ho chiesto (con il consenso di Banzanini) di essere assistito da un pratico di cose di Africa --- certo Prof. Franchi, comune amico. Questi ha già fatto alcuni rilievi che ho l'impressione ~~che~~ abbiano creato un certo imbarazzo al Banzanini; tanto che per rispondere con maggiore precisione, ha chiesto alcuni giorni di tempo per potere domandare e decamerè maggiori delucidazioni.

Un poco mi dispiace perchè anch'io avrei preferito chiudere definitivamente la vertenza; ma d'altra parte non mi pareva giusto accettare così ad occhi chiusi, una passività che secondo Banzanini è di 15 mila lire. Comunque voglio sperare che tra qualche giorno Banzanini sia in possesso dei chiarimenti chiesti a Decamerè, e così si possa definire.

Approvo pienamente le modificazioni introdotte da V. E. sicchè io non saprei proprio cosa altro dire.

Riassumendo: Se V. E. come ebbe già a dirmi preferisce che la transazione sia firmata dopo che sia stata definita la passività, occorreremo alcuni giorni ancora. Se invece crede che si possa anche firmare la transazione fissando poi la passività in un secondo tempo, io sono disposto a farlo.

L'amico Moi mi ha detto che forse presto V. E. verrà a Volta Mantovana.

In questa occasione mi procurerò l'onore di ossequiarla a Volta, e chissà che per quell'epoca non sia precisata la passività.

In attesa porgo a V. E. i miei più distinti ossequi.

Devot.mo

Benatti

P.S. Devo ritornare a V. E. il progetto di transazione?







A S. E. il Cav. Avv.

Mario Bonomi

Piazza della Libertà, 4

Roma

AVVOCATO

LUIGI PASOTELLI

MANTOVA - Via Corridoni 5

BOZZOLO - Via Mazzini 31

con una velina

Roma, 19 aprile 1939

Egregio Avv. Pasotelli,

~~[illegible]~~

Il sig. Benatti di Ostiglia mi scrive ~~oggi che [illegible]~~ oggi rimandandomi il testo della transazione con le modifiche introdotte da me e con altre introdotte da lui.

Egli, di accordo col Paganini, voleva attendere il resoconto compilato dal rag. Bonzanini per introdurre senz'altro la cifra risultante e condensare, in poche parole, i patti di cui alle lettere G, H. Ma poiché non sembra ancora che si abbia il definitivo ~~il~~ risultato, bisognerà ~~forse~~ mantenere la dizione predisposta da lei, forse modificando il termine (entro aprile)

nel quale ~~si~~ dovevasi ~~avere~~ definire il conto di gestione. Certo se nelle more la cifra potesse assodarsi si potrebbe introdurla senz'altro nell'atto da predisporre in bollo e da far firmare alle parti.

Volevo farle copiare ~~le~~ la bozza della transazione ma preferisco inviarla così perchè Ella veda subito dove sono e quali sono le modificazioni introdotte.

A parte la modifica ~~in prin~~ nell'esposizione introduttiva dei fatti e a parte la chiusa per stabilire la rinunzia alla ~~con~~ lite con compenso delle spese, le modificazioni

introdotte sono essenzialmente tre:

a) ~~il~~ definizione dello stato di fatto in cui deve ~~essere~~ rientrare il camion;

b) prescrizione di un preventivo di spesa per le riparazioni da concordarsi fra le parti a scanso di recriminazioni future;

c) ~~sostituzione~~ introduzione di una collaborazione Bonzanini-Benatti ~~sola~~ nella definizione del conto di gestione.

Il Benatti mi avverte che il Manara è in Africa. Bisognerebbe pertanto dire alla lettera N. che ~~pur~~ la transazione, pur divenendo perfetta al momento della firma Manara avrà però subito provvisoria esecuzione.

il 15 marzo

Come le ho scritto sono di accordo con Lei nel ritenere ~~che bastera~~ che non occorra registrare la transazione.

~~Ad~~ Con i migliori saluti mi creda

dev.

LUIGI BENATTI
ODONTOIATRA
OSTIGLIA

16 Aprile 1939 - XVII°

Eccellenza Bonomi

Roma

Il Sig. Francesco Paganini rientrato da Decamerè, non ha portato quella conferma contabile che il Rag. Bonzanini attendeva per definire la cifra della passività. Lo stesso Rag. Bonzanini ritiene che a giorni detta conferma verrà per posta; ma io d'accordo coi Sigg. Paganini avremmo pensato di chiudere egualmente la vertenza.

Pregherei quindi V. E. di prendere contatto con l'Avv.to Pasotelli affinchè questi preparasse in Bollo il documento necessario, e nel punto in cui esprime la passività di gestione, o sarà lasciato in bianco in modo che all'atto della firma lo riempiremo noi; oppure si riferirà esplicitamente alla passività che risulterà dall'esame in corso.

Non so se lo Avv.to Pasotelli abbia sottoposto per visione e approvazione ai Sigg.

Paganini lo schema di transazione; ma comunque io ho l'impressione che i Paganini firmeranno senz'altro lo schema che fosse approvato dall'avv.to Pasatelli.

Io rimango in attesa di istruzioni da V. E. e per intanto prego gradire i miei devoti omaggi e ringraziamenti anche per la bella sera passata in campagna.

Devot.mo

Benatti

P.S. Approfitto della cortesia dell'amico Moi per inviare a suo mezzo la presente.

LUIGI BENATTI
ODONTOIATRA
OSTIGLIA

17 Aprile 1939 - XVII°

Eccellenza

In questo momento ricevo un espresso da mio fratello, Maresciallo dei C.C. R.R.

Esso mi domanda se ho il mezzo di procurargli una raccomandazione per il Comando Generale dell'Arma, o per il Colonnello Comandante la Legione di Verona dalla quale dipende.

Ecco di che si tratta:

Egli come altri sott'ufficiali dei Carabinieri ha risposto affermativamente ad una interpellanza dei suoi superiori tendente ad accertare se erano disposti a trasferirsi in Albania; ma ora è preoccupato dall'idea di non partire per tema di posse essere state le preferenze ad altri suoi colleghi.

Ho subito pensato a V. E. sia per le numerose prove di benevolenza usatemi; ma soprattutto per l'alta entità della Vostra sensibilità.

È inutile che aggiunga che si tratta di sott'ufficiale di ottima condotta, ben voluto e apprezzato dai suoi superiori; e che perciò se V. E. vorrà, potrà accontentarne con le maggiori tranquillità.

Tiene al trasferimento per ragioni eco-

nomiche.

Ha una figlia che frequenta le Magistrali; e un figlio il Ginnasio, e dato che si tratta di ottimi figlioli, io stesso lo aiuto per farli continuare negli studi.

Grazie di cuore Eccellenza per quanto potrà fare, e prego gradire i miei più devoti omaggi.

Obbligat.mo

Benatti

N. B. Maresciallo Capo a piedi richiamato Benatti Cesare, della Legione di Verona

Stazione Verona Principale

Avv. LUIGI PASOTELLI
MANTOVA - Via Cavriani, 17
BOZZOLO - Via Mazzini, 58

Mantova li 20 Aprile 1939 XVII

A S.E il Cav Avv Ivanoe Bonomi
Roma.

Paganoni Benatti

Ho ricevuto la sua in data di ieri con acclusa la minuta di transazione da Lei riveduta e con le correzioni proposte dal sig Benatti.
L' unico punto sul quale non sono d' accordo col sig Benatti é sulla modifica quale proposta alla lettera G della transazione.
Questa proposta é così formulata: " si conviene che il predetto conto sarà riveduto ed eventualmente corretto dal sig Rag Zito Bonzanini da Ostiglia in unione al sig Benatti od a persone di fiducia dello stesso sig Benatti e le risultanze del conto, quali emergenti dall' elaborato Bonzanini Benatti, vengono in pieno sin da ora accettate dalle parti, rinunciando le parti stesse a far valere contro queste risultanze ogni azione, ragione od eccezione, errori di fatto o contabili "
Le parole scritte in rosso costituiscono l' aggiunta proposta dal sig Benatti.
Col paragrafo così formulato il sig Benatti, che é parte, viene ad assumere anche la veste di perito e ciò non può essere consentito.
L'osservazione é assorbente dell' altra: e cioé che, se i due Bonzanini e Benatti fossero discordi, non si arriverebbe alla desiderata soluzione della vertenza per quanto si riferisce al conto di gestione.
Io proporrei: o di specificare un termine in cui le due parti, a presentazione formale del conto di gestione al sig Rag Zito Bonzanini, possono presentare al Perito i loro ricordi; oppure di nominare tre Periti, uno scelto dal Benatti, uno scelto dal Pagagini ed il terzo, nominato sin da ora quale Presidente del Collegio arbitrale, nella persona del sig Rag Zito Bonzanini; oppure ancora che l' arbitro per il conto di gestione sia il solo rag Bonzanini e che le parti, per i rilievi di fatto e solo per questi, da esporre al Perito , recte all' arbitro, si possano fare assistere da persona di loro fiducia.

Appena avrò da Lei riscontro a questa mia provvederò a far stendere in duplice copia in carta bollata la transazione, fermo restando che non verrà sottoposta a registrazione.

Frattanto resto depositario e mi rendo responsabile della minuta transa
tiva con le correzioni ed osservazioni da Lei trasmessemi con sua di ie
ri.

In attesa di leggerla, distinti ossequi.

Dev.mo Labonia

Roma, 22 aprile 1939

Egregio avv. Pasotelli,

Ricevo ora la sua lettera. L'osservazione sua è giustissima. ~~[illegible]~~ Ma spero che in questi giorni si sia già rettificato il conto e si sia assodata la cifra definitiva. In tal caso basterà un solo articolo che dica che il conto gestione si chiude ~~con il risultato di~~ con la somma tot che le due parti accettano, e che convengono di adossarsi in giusta metà.

Scrivo ora a Benatti perchè appena definito il conto (e mi

sembra che dovrebbe
chiudersi ~~[illegible]~~ proprio ora
lo avverta ~~[illegible]~~ e le indichi
~~[illegible]~~
di accordo con Paganini la
cifra da introdurre nell'atto.
In tal modo la questione
sarebbe superata. L'atto
si potrebbe stendere in duplice
copia in carta da bollo ed Ella
potrebbe invitare le parti
a firmarlo.

Con i più cordiali saluti

Aosta, 21 aprile 19

Roma, 22 aprile 1939

Egregio Benatti,

L'avv. Pasotelli ha ricevuta la bozza riveduta e corretta. Accetta tutte le modificazione tranne quella relativa al conto gestione da definirsi da Bonzanini e Benatti. Egli osserva – e l'osservazione mi pare fondata – che, o Bonzanini funziona come unico arbitro e allora non deve avere collaboratori; o se c'è una collaborazione, essa deve essere delle due parti Benatti – Paganini più un terzo arbitro che potrebbe essere lo stesso Bonzanini.

Rispondo all'avv. Pasotelli che credo inutile discutere questo dettaglio, perchè credo che le parti stiano per mettersi di accordo sul risultato

del conto, talchè basterà dire nell'atto che il risultato della gestione porta ad un passivo di tot che le due parti si accollano in perfetta metà.

Pertanto Ella dovrebbe, di accordo con Paganini, avvertire l'avv. Pasotelli che il risultato del conto è ormai assodato nella cifra che indicherà e che sarà introdotta nell'atto.

Dopo di che le parti potranno firmare l'atto che l'avv. Pasotelli metterà in bollo.

~~[illegible]~~ Con i migliori saluti.

LUIGI BENATTI
ODONTOIATRA
OSTIGLIA

23 Aprile 1939 - XVII°

Eccellenza Bonami

- Roma -

Ringrazio V. E. per quanto comunicatomi, sia nei riguardi della transazione Paganini, che per mio fratello.

Per mio fratello, dopo ricevuta la lettera di V. E., mi sono ricordato che Gabaglio di Trento è in rapporto con qualche ufficiale sup. dell'Arma, e così l'ho interpellato sulle sue possibilità di una raccomandazione. Mi ha telegrafato assicurandomi dell'appoggio, e ritengo opportuno darne comunicazione in modo che V. E. possa regolarsi.

In una conversazione telefonica avuta con mio fratello è venuto in chiaro che egli desidera bensì andare in Albania; ma solamente Mobilitato, o con reparto Mobilitato perchè se venisse semplicemente trasferito in Albania al Comando di una Stazione, il trattamento economico che ne avrebbe, sarebbe pressochè uguale a quello che ha a Verona; e quindi verrebbe

a mancare lo scopo.

Per la vertenza Paganini, oramai io rimarrò in attesa di essere chiamato dall'Avv.to Pasotelli per firmare la transazione.

Grazie, Eccellenza, di tutto (per ora) e prego gradire i miei più devoti omaggi

Obbligat.mo

Luigi Benatti

Roma, 28 aprile 19

Egregio Senatore,

Prendo nota delle aspirazioni di suo fratello il quale desidera di andare in Albania con ~~un~~ ufficio mobilitato e non semplicemente trasferito al comando di una stazione albanese. Come le ho detto trovo qualche difficoltà per una segnalazione diretta, e mi occorre ~~[illegible]~~ adottare vie indirette e perciò meno efficaci.

Quanto alla traversata, che certo sarebbe bene concludere presto, credo ~~[illegible]~~ di dover precisare. L'avv. Facelli

non metterà in bollo e non predisporrà per la firma dell'atto di transazione finchè Ella e Paganini non si siano messi di accordo sulla cifra del passivo di ~~[illegible]~~ esercizio. Se potranno, come spero, fissare senz'altro (senza arbitrato e senza nuovi indugi) la cifra ~~[illegible]~~ precisa, dovranno comunicarla subito all'avv. Pasotelli perchè questi l'introduca nell'atto e lo faccia mettere in bollo.

Con i migliori saluti

dev.

Prestazioni professionali
nella vertenza Benatti-Paganini

Per il sig. Luigi Benatti

Primo periodo

26 settembre 1938 - Esame della questione e parere -
Ricevute a saldo £ 500

8 ottobre 1938 - Stesura della dichiarazione Manara ~~tradott~~ raccolta poi dall'avv. Gemma -
Ricevute a saldo £ 300

Secondo periodo

~~Rispost~~
Redazione della risposta da inviarsi alla Impresa Paganini
Riesame della questione dopo la replica Paganini e stesura in collaborazione con l'avv. Mantovani dell'atto di ~~citaz~~ citazione al Tribunale di Mantova

Pratica per ottenere dal notaio Bernabei di Asmara copia della procura Paganini.

~~Assistenza durante le trattative per un~~

Colloqui con l'avv. Pasotelli per definire i termini di una transazione.

Assistenza durante le trattative della transazione.

In complesso

Ricevute il 22 ottobre 38	£ 2000
Ricevute in acconto il giorno 8	£ 500
dicembre 1938 in acconto	£ 1000
Totale	
Restano	£ 1500

Riassunto

£ 2000 -
1500
500

Spese
20 gennaio 1939 £ 30

avanti il Tribunale di
Mantova.
– Pratica per ottenere dal
notaio Bernabei di Asola
copia della procura Zagnini
– Colloqui vari con l'avv. Zarotelli
per definire i termini
di una transazione.
– Assistenza durante le trattative
della transazione.

Per complesso, per onorario e
spese, ... £ 2000

Ricevute in acconto
~~22~~ ottobre 1938 £ 500
8 dicembre 1938 £ 1000
Ricevute in totale 1500

Restano ~~dovute~~ £ 500

Roma, 24 maggio 1939

Prestazioni professionali
del dr. Luigi Benatti
nella vertenza Benatti - Paganini

Primo periodo.

26 settembre 1938, Esame della questione e parere - Preventivo e saldo £ 500

8 ottobre 1938 - Stesura della dichiarazione Mavara raccolta poi dal notaio -
Ricevuta a saldo £ 300

Secondo periodo
Causa giudiziaria
Benatti - Paganini

- Riesame della questione dopo lo scambio di lettere fra Benatti e Paganini ed esame della competenza territoriale.
- Stesura, in collaborazione con l'avv. Mantovani, dell'atto di citazione ~~del~~ =

Avv. Comm. UMBERTO MANTOVANI
VIA G. CHIASSI, 61 - TELEFONO 10-77
MANTOVA

Mantova, 22 Maggio 1939 XVII°

Carissimo Ivanoe,

BENATTI = PAGANINI :

Eccoti, come da cortese richiesta, la mia parcella, per la liquidazione della quale mi rimetto a te.=

L'esito della controversia é stato del tutto soddisfacente per il Benatti.

Per l'altra pratica attendo sempre le decisioni dell'avvocatura.

Affettuosi saluti.

Umberto

Egregio Benatti, Roma, 24 maggio 193[illegible]

In seguito a sua richiesta le mando il conto mio e dell'avv. Mantovani relativo alla sua vertenza con la ~~d~~ Impresa Paganini; vertenza ormai transatta. ~~[illegible]~~ ~~esito~~ L'avv. Mantovani conclude la sua nota con un credito di £ 511. La mia nota conclude con un credito di £ 500. Ella può liquidare separatamente, inviando direttamente al Mantovani e a me.

~~La questione Ari~~

Il suo collega Ariano mi ha dato l'incarico di presentare

ricorso alle Sezioni
Unite della Cassazione. Altret-
tanto ha fatto il Cerutto
che ha pure un diploma
dell'Ecole Dentaire.

Io ho molte e fondate
speranze di vittoria.

Saluti cordiali.

ASSR

LUIGI BENATTI
ODONTOIATRA
OSTIGLIA

26 maggio 1939 - XVII°

Eccellenza Bonomi

Ricevuto a saldo £ 500

Roma

Unisco alla presente l'assegno dell'Istituto di credito delle Casse di Risparmio N° 0.588.854.Q. per £. 500 (cinquecento) a saldo specifica riflettente la faccenda Paganini; e comunico a V. E. di avere provveduto oggi stesso a rimettere direttamente al Comm. Avv.to Mantovani il saldo della sua specifica.

Ringrazio V. E. per l'assistenza valente e premurosa accordatami anche in questa faccenda, e prego gradire in uno con mia moglie l'espressione della nostra imperitura riconoscenza, poichè non ci è certo sfuggito il trattamento finanziario amichevole adottato.

Sono lieto che Ariano e Cerutti abbiano affidata la loro difesa a V. E. - prima di tutto perchè non avrei saputo consigliare loro migliore difensore, e secondariamente anche perchè sento che V. E. ha buone speranze di riuscita.